

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI****RACCOLTA DI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI****GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA**

La giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che la mancata traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente non costituisca un vizio di illegittimità del provvedimento, ma, trattandosi di disposizione posta a tutela della effettività del diritto di difesa, renda ammissibile la rimessione in termini in caso di tardiva proposizione del ricorso.

La mancata traduzione, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non costituisce vizio invalidante i provvedimenti concernenti il soggiorno dello straniero, ma abilita l'interessato a rivendicare la tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), con la conseguenza che la mancata traduzione non comporta l'illegittimità del provvedimento, ma può determinare soltanto l'eventuale rimessione in termini dell'interessato, al fine di consentirgli di svolgere l'impugnazione contro l'atto sfavorevole.

La scarsa comprensione della lingua italiana e la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta possono quindi, secondo la giurisprudenza amministrativa, configurare errore scusabile qualora non si stata debitamente accertata la comprensione della lingua italiana o della lingua in cui il provvedimento sia stato redatto.

Viceversa, l'errore scusabile è escluso nei casi in cui le difficoltà di comprensione non si appalesano tali da impedire l'attivazione, di iniziative di tutela, necessarie sul piano della doverosa diligenza, per contrastare tempestivamente e compiutamente i provvedimenti sanzionatori assunti dall'Amministrazione, specie quando i provvedimenti siano stati tradotti in una lingua internazionale proprio al fine di agevolare la lettura (Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4175).

Sulle conseguenze della mancata traduzione del provvedimento particolarmente chiari risultano i passaggi di una pronuncia del TAR Lombardia (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 07-02-2013, n. 151), relativa ad un ricorso avverso diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età, che si riportano a seguire:

“l'omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero, pur non costituendo vizio di legittimità (non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato) può giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento sia

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

stato proposto oltre l'intervallo prescritto (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III - 9/3/2011 n. 699, che richiama Cons. St., IV, 19/10/04 n. 6749; T.A.R. Veneto, III, 2/5/07 n. 1321);

la conoscenza della lingua italiana, che consente di non effettuare la traduzione dell'atto, è circostanza della quale deve essere fornita la prova, anche in via presuntiva, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Corte di Cassazione. sez. I civile - 20/3/2009 n. 6928);

nella fattispecie affrontata in questa sede il provvedimento non reca alcuna indicazione circa l'impossibilità di traduzione del decreto nella lingua con certezza conosciuta dal ricorrente (ossia la lingua madre, anche tenuto conto della sua minore età), né precisa se il Sig. E. fosse in grado di comprendere la lingua italiana ovvero la lingua inglese;

la breve permanenza del ricorrente nel territorio italiano accredita il dubbio sulla sua capacità di apprezzare il contenuto dell'atto formato in lingua italiana ed inglese, anche in assenza di una prova contraria connotata da un'accettabile margine di attendibilità;

gli elementi ora indicati rendono quindi ammissibile, in mancanza di indizi di opposto tenore, la tesi per cui lo straniero al momento della notificazione del provvedimento impugnato non fosse in grado di percepirne compiutamente gli effetti;

tale situazione, ad avviso del Collegio, è suscettibile di integrare i gravi impedimenti che, a norma dell'art. 37 del Codice, consentono la rimessione in termini".

Sempre riguardo alla mancata traduzione del provvedimento e alla remissione in termini si segnala anche una recente pronuncia del TAR Lazio (T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27-10-2014, n. 10746) che si riferisce ad un caso di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno notificato ad un cittadino senegalese e redatto in forma sintetica in lingua francese. LA pronuncia, riguardo alla richiesta di remissione in termini, evidenzia quanto segue:

"Tale istanza può essere accolta, anche tenendo conto della traduzione del provvedimento in un testo in forma riassuntiva in lingua francese. E' vero che si tratta della lingua ufficiale del Senegal, paese di origine del ricorrente, e che ai sensi dall'art 2 comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998 ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato, ma nello stesso provvedimento si dà atto della mancanza di disponibilità di personale idonea alla traduzione lingua conosciuta dallo straniero con ciò riconoscendo la difficoltà di comprensione anche della lingua francese.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente non costituisca un vizio di illegittimità del provvedimento, ma, poiché, si tratta di disposizione posta a tutela della effettività del diritto di difesa, renda ammissibile la rimessione in termini in caso di tardiva proposizione del ricorso. La mancata traduzione, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non costituisce vizio invalidante i provvedimenti concernenti il soggiorno dello straniero, ma abilita l'interessato a rivendicare la tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che la mancata traduzione non comporta l'illegittimità del provvedimento, ma può determinare soltanto l'eventuale rimessione in termini dell'interessato, al fine di consentirgli di svolgere l'impugnazione contro l'atto sfavorevole (Tar Lazio II quater n. 8525 del 2013)".

Riguardo ad altre ipotesi di rilievo della lingua nei procedimenti amministrativi che riguardano i cittadini stranieri, si riportano altresì alcune sentenze del TAR Lombardia (sent. n. 916, n. 2203 e n. 2263 del 2013) in cui si fa riferimento al "dovere di soccorso istruttorio" e alla sua applicabilità ai casi in cui la produzione di documenti non tradotti avvenga ad opera del cittadino straniero.

La pronunce riguardano in particolare casi di mancato rinnovo del permesso di soggiorno motivati dal superamento del periodo massimo di permanenza continuativa al di fuori del territorio nazionale con produzione da parte degli interessati di documentazioni finalizzata a giustificare l'assenza non tradotta in lingua italiana e/o non legalizzata.

A sostegno della validità di tale documentazione il Tribunale Amministrativo della Lombardia osserva che, in applicazione del dovere di soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, l'amministrazione avrebbe dovuto invitare gli interessati a produrre la traduzione e/o legalizzazione della documentazione dal medesimo depositata. In particolare si osserva che: "così come la mancata traduzione dei provvedimenti concernenti il soggiorno degli stranieri in una lingua a loro conosciuta non costituisce un vizio di legittimità degli stessi, analogamente, la produzione di documentazione in una lingua diversa da quella nazionale non può, sic et simpliciter, giustificare il rigetto della domanda, ben potendo invece trovare applicazione l'istituto del c.d. soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art. 6 lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241" (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-12-2013, n. 2663).

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

**PRONUNCE RACCOLTE**

Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4175 .....	5
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-09-2010, n. 7131 .....	8
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2010, n. 4896 .....	11
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-05-2009, n. 3096 .....	17
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 06-04-2009, n. 2117 .....	22
Cons. Stato Sez. VI, 21-05-2007, n. 2552 .....	24
Cons. Stato Sez. IV, 19-10-2004, n. 6749 .....	30
Cons. Stato Sez. IV, 17-01-2002, n. 238 .....	33
T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27-10-2014, n. 10746 .....	36
T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 08-03-2013, n. 114 .....	40
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 19-07-2013, n. 693 .....	44
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-05-2013, n. 1236 .....	48
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 02-04-2013, n. 3255 .....	51
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 07-02-2013, n. 151 .....	56
T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 21-01-2013, n. 21 .....	59
T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 21-09-2012, n. 394 .....	63
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-04-2013, n. 916 .....	65
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-09-2013, n. 2203 .....	67
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-12-2013, n. 2663 .....	73

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

**Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-07-2011, n. 4175**

sul ricorso numero di registro generale 403 del 2010, proposto da:

A. T., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marchese, con domicilio eletto presso Giuseppe Corigliano Campoliti in Roma, via Angelo Secchi 3;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV n. 3641/2009, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI SOGGIORNO

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1.1. Il signor A. T., con atto notificato il 31 dicembre 2009 e depositato il 19 gennaio 2010, ha proposto appello, con istanza di sospensione, per la riforma della sentenza breve n. 3641 del 7 aprile 2009, depositata il 7 maggio 2009, con cui il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Milano - Sezione IV ha dichiarato irricevibile il ricorso avverso il decreto della Questura di Milano n. 4866 del 21 gennaio 2007, recante l'annullamento del permesso di soggiorno a seguito della pendenza, presso la Procura della Repubblica di Milano, di procedimento penale per aver prodotto falsa documentazione circa l'esistenza di rapporto di lavoro con la "M. S. soc. coop. a.r.l.", anch'essa coinvolta nel procedimento, per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, utilizzata per ottenere il permesso stesso, e quindi per il venir meno della disponibilità di reddito derivante da fonti lecite.

1.2. Il T.A.R., ai fini della dichiarata irricevibilità del ricorso, ha ritenuto di non dover concedere la richiesta rimessione in termini, posto che le giustificazioni addotte non consentivano l'applicazione, nel caso di specie, dell'istituto dell'errore scusabile.

Le difficoltà addotte dall'interessato circa l'asserita scarsa comprensione della lingua italiana e la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta, nonché il reperimento di un difensore trovandosi fuori del territorio italiano, non sono state ritenute ragioni oggettive sufficienti per la configurazione dell'errore scusabile.

È stato precisato al riguardo che il signor A. T. si trovava in Italia dal 1992 con permesso di soggiorno, il provvedimento in questione era stato tradotto anche in lingua francese (assai conosciuta in Marocco) e che i moderni sistemi di comunicazione avrebbero agevolato la ricerca di un difensore.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

2. L'interessato, con l'appello in epigrafe, ripropone i motivi a supporto della rimessione in termini, connessi sia alla mancata traduzione del provvedimento in lingua a lui conosciuta, attese le difficoltà di comprendere la lingua italiana scritta e la stessa lingua francese sia alla circostanza che il citato decreto venne notificato il 7 luglio 2008 unitamente al provvedimento di respingimento che ha comportato l'immediato reimpiego in Marocco, ove non è stato possibile reperire i documenti necessari, tutti conservati in Italia, e quindi apprestare la propria difesa.

Rinnova poi le censure di merito dedotte in primo grado, invocando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 circa i sopravvenuti nuovi elementi consistenti nel reperimento di altro lavoro e quindi nell' inserimento sociolavorativo ormai da molti anni.

Infine deduce nuovamente le violazioni degli articoli 7 e 10 bis della legge 241/1990, contestando l'irreperibilità asserita nel decreto questorile e la sussistenza di esigenze di celerità.

3. La Sezione VI del Consiglio, con ordinanza n. 700 del 9 febbraio 2010, depositata il 10 febbraio 2010, ha respinto l'appello cautelare, ritenuto che non risultava acquisita in atti documentazione adeguata per una rivalutazione del richiesto beneficio dell'errore scusabile.

4. Il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con mero atto formale datato 2 febbraio 2010 e depositato il 4 febbraio 2010, e all'udienza pubblica del 10 giugno 2011, presente l'Avvocatura e non comparsa la parte ricorrente, relatore il consigliere Stelo la causa è stata trattenuta in decisione.

5.1. Ciò premesso in fatto, l'appello è infondato e va respinto.

L'appellante invero si è limitato a riproporre motivi già dedotti in primo grado senza addurre elementi o circostanze tali da incidere la sentenza impugnata, che non si presta a dubbi o perplessità di sorta.

5.2. L'oggetto della controversia riguarda la sussistenza o meno di ragioni oggettive che giustificano la concessione del beneficio dell'errore scusabile e quindi la riammissione in termini ai fini della tempestività del ricorso di primo grado notificato il 27 febbraio 2009 e cioè dopo vari mesi dalla consegna del decreto questorile (7 luglio 2008).

Le difficoltà prospettate dall'appellante (scarsa conoscenza della lingua e impossibilità di contattare un difensore perché all'estero), a ben vedere non si appalesano tali da impedire al momento (e cioè almeno fin dal 7 luglio 2008) l'attivazione, a sua tutela, delle iniziative necessarie sul piano della doverosa diligenza per contrastare tempestivamente e compiutamente i provvedimenti sanzionatori assunti dall'Amministrazione, sia per la ricerca del difensore sia per la migliore comprensione del francese, lingua di certo utilizzata proprio al fine di agevolare la lettura.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Ciò nello spirito dell'articolo 2, comma 6, del d.lsg. n. 286/1998, secondo cui, " ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato".

D'altra parte l'appellante ammette che la traduzione dell'atto in lingua conosciuta non costituisce un requisito di legittimità e sostiene l'incapacità di leggere l'italiano nonostante la lunga permanenza in Italia e il francese che, sia pure lingua ufficiale in Marocco, avrebbe una circolazione ristretta.

Prosegue con il forzoso rientro in Marocco a seguito di contestuale notifica del provvedimento di cui trattasi e del decreto di espulsione, con le conseguenti difficoltà di disporre dei documenti conservati in Italia, soggiungendo poi, sorvolando sulla grave vicenda in cui è stato coinvolto penalmente, che è stato assunto ancor prima dell'adozione del provvedimento stesso con altra ditta con rapporto ancora in corso, e che l'esecuzione della sentenza impugnata lo costringerebbe a lasciar e l'Italia e a cessare l'attività lavorativa.

5.3. Il signor T. quindi, come accennato nella citata ordinanza cautelare, non fornisce alcuna prova oggettiva, inequivocabile e probante per poter conseguire il beneficio dell'errore scusabile, bensì solo indicazioni generiche e tautologiche, anche confuse e contraddittorie.

Ne consegue la conferma della sentenza impugnata, con la dichiarazione di irricevibilità del ricorso proposto in primo grado, che, per valenza pregiudiziale, preclude l'esame degli altri profili qui riprodotti, non senza sottolineare la gravità dei reati ascritti, con la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro oggetto del decreto del Questore, e la natura cautelare e urgente, che giustifica anche il ricorso agli articoli 21 octies e nonies della legge n. 241/1990 per quanto concerne le mancate comunicazioni e l'annullamento d'ufficio, del provvedimento di pubblica sicurezza quale quello di cui si discute, che per di più prevede la possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto per le deduzioni anche di puro merito.

6. Per le considerazioni che precedono l'appello è infondato e va respinto, disponendo la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

**Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-09-2010, n. 7131**

Sul ricorso numero di registro generale 7822 del 2008, proposto da:

E.B., rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Auditore e Antonio Lerici, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Parretta in Roma, viale Mazzini, 123;

contro

Prefettura di Genova, Questura di Genova e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01736/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con la sentenza n. 1736 del 2007, il Tar della Liguria ha dichiarato "irricevibile per decadenza" il ricorso proposto dalla sig.ra E.B. e diretto all'annullamento del provvedimento del Questore di Genova n. 752 del 9.12.2004 con il quale era stata respinta la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno con la motivazione che, da accertamenti fatti dall'ufficio immigrazione, sarebbe risultato che la dichiarazione di assunzione in qualità di addetta alla distribuzione di schede telefoniche presso il phone center di A.A.E., presentata all'atto della richiesta di rinnovo, sarebbe falsa e finalizzata esclusivamente a consentire alla richiedente di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Tar ha ritenuto il ricorso tardivo, negando l'errore scusabile con la remissione in termini per il fatto che il provvedimento impugnato non sarebbe stato notificato unitamente alla prescritta traduzione in una lingua conosciuta dall'interessata, evidenziando che la ricorrente si trovava in Italia da oltre 5 anni onde doveva presumersi un'adeguata comprensione della lingua italiana; inoltre la stessa aveva già in passato fatto ricorso al Tar avverso un analogo provvedimento di diniego di rinnovo.

La sentenza è appellata dall'originaria ricorrente, la quale ribadisce la concessione dell'errore scusabile alla stregua della giurisprudenza prevalente e, nel merito, ripropone i motivi dedotti in primo grado, quali la violazione dell'art. 1 del d.l. n. 195 del 2002 convertito nella legge n. 222 del 2002, la mancante o insufficiente motivazione, l'eccesso di potere per insufficiente istruttoria, il travisamento dei presupposti di fatto: la Questura avrebbe fatto dipendere il diniego di rinnovo da sopralluoghi effettuati presso un phone center rinvenuto chiuso, senza valutare che le mansioni della richiedente erano quelle di "addetta alla distribuzione di schede telefoniche" presso un datore di lavoro che disponeva di molti punti di vendita presso i quali ella aveva svolto l'attività; ella poi non era stata messa in condizioni di partecipare agli accertamenti e non ha potuto chiarire ulteriormente

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

tempi, luoghi, mansioni lavorative esercitate, indicando orari, colleghi di lavoro o altri testimoni; né è stato considerato il nucleo familiare con la presenza di un figlio minore e nemmeno è stata valutata la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia per consentire all'interessata di attendere la definizione del giudizio amministrativo.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, opponendosi genericamente all'appello.

Con una prima ordinanza, n. 5761 del 2008, è stata richiesta copia del provvedimento impugnato in primo grado; con una seconda ordinanza, n. 6303 del 2008, è stata respinta l'istanza cautelare per non essere risultato in atto il rapporto di lavoro.

All'udienza del 4.5.2010 la causa è passata in decisione.

Non è corretta la sentenza che non ha riconosciuto l'errore scusabile per superare la rilevata decadenza, ma il ricorso di primo grado è comunque da respingere.

Il ricorso di primo grado è stato notificato il 14.9.2007 avverso il provvedimento di diniego del 9.12.2004 notificato all'interessata il 1.3.2007, oltre quindi i regolari termini decadenziali.

Ma ha errato il Tar a dichiararlo irricevibile, perché avrebbe dovuto concedere l'errore scusabile sotto il profilo che il provvedimento è stato notificato in una lingua (quella italiana) la cui conoscenza da parte della ricorrente non era stata debitamente accertata.

Anzi risulta dalla documentazione depositata che in un "verbale di assunzione di testimonianza in incidente probatorio" presso il Tribunale di Sanremo del 25.8.2008, ove l'attuale appellante è stata sentita quale persona offesa, "l'attività dell'interprete si è svolta con una certa difficoltà e ciò a causa sia di inesperienza di quest'ultima, sia dell'inglese stretto e non agevolmente comprensibile parlato dalla persona offesa"; ciò dimostra che la straniera non comprendeva la lingua italiana perché diversamente non sarebbe stata necessaria l'attività dell'interprete.

Concesso quindi l'errore scusabile e superata la decadenza rilevata dal giudice di primo grado, passando al merito è infondata la pretesa della straniera e il provvedimento di diniego impugnato è esente dalle dedotte censure.

La straniera, di nazionalità nigeriana, risultava in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso un precedente datore di lavoro con scadenza il 16.6.2004; soltanto in data 9.8.2004 chiedeva il rinnovo del titolo assumendo di essere stata assunta da un connazionale in data 4.6.2004 in qualità di addetta alla distribuzione di schede telefoniche presso un phone center.

Nelle premesse del provvedimento è riportato, tra l'altro, che il titolare del phone center avrebbe dichiarato che la sede di via alla Chiesa delle vigne n. 24 di

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Genova, presso cui la straniera assume di aver lavorato, "è aperto tutti i giorni compresa la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e che i dipendenti fanno i turni lavorando o al mattino o al pomeriggio"; risulta invece che i sopralluoghi effettuati presso quella sede "in data 11.11.2004 alle ore 10,15 e alle ore 18,00 e in data 19.11.2004 alle ore 15,10, volti a verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della straniera hanno dato esito negativo in quanto il negozio risultava sempre chiuso" e che detta circostanza veniva confermata da dichiarazioni degli esercenti di altri negozi siti nella stessa via.

Da siffatte circostanze la p.a. ha tratto la legittima convinzione che sia mancato l'asserito nuovo contratto di lavoro e che l'interessata non abbia diritto ad ottenere il rinnovo del precedente permesso di soggiorno neppure ad altro titolo.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto dal comma 1 dell'art. 5 della legge n. 189 del 2002, "il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro" di cui al successivo art. 5 bis; in difetto di tale contratto non può essere rilasciato nessun titolo a permanere nel territorio dello Stato ed è plausibile che l'asserita nuova assunzione presso il connazionale in realtà non sia mai esistita.

Sono venuti così a mancare i requisiti richiesti dalla legge allo straniero che intenda svolgere attività lavorativa subordinata nel nostro paese.

Del tutto improprio è il riferimento dell'appellante all'art. 1 del d.l. n. 195 del 2002, che ha riguardo alla legalizzazione del lavoro irregolare da effettuarsi in presenza di determinate condizioni anche temporali che nella specie non ricorrono.

Per tali motivi, pronunciando sull'appello, va respinto il ricorso di primo grado..

In considerazione della materia trattata, si stima equa l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado; spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2010

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

**Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2010, n. 4896**

Sul ricorso numero di registro generale 9993 del 2005, proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Fiori, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Perugia, Ufficio Territoriale del Governo Perugia, Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;

Sul ricorso numero di registro generale 7477 del 2006, proposto da:

B.A.S., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea La Francesca, Amedeo Pomponio, con domicilio eletto presso Amedeo Pomponio in Roma, via Cicerone N.44;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Novara -, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9993 del 2005:

della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia- n. 00398/2005, resa tra le parti, concernente RIFIUTO PERMESSO DI SOGGIORNO.

quanto al ricorso n. 7477 del 2006:

della sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino- n. 02274/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Svolgimento del processo

Ricorso n. 9993/2005:

Con il ricorso di primo grado l'odierna parte appellante era insorta avverso le determinazioni amministrative reiettive della propria permanenza sul territorio italiano adottate dall'intimata Amministrazione, prospettando le censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto varii profili sintomatici.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Con la sentenza in forma semplificata in epigrafe appellata il Tar respinse l'impugnazione, alla stregua della considerazione per cui (si riporta di seguito un breve stralcio della motivazione) "questi aveva ottenuto il permesso di soggiorno del quale era stato negato il rinnovo in virtù dell'autorizzazione all'assunzione (rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro di Arezzo) da parte della ditta "L.D.V." di Cortona e risultava in modo certo che non aveva mai lavorato per la suddetta impresa".

Ne conseguiva, secondo il Tar, che " in caso di mancata assunzione da parte della ditta richiedente il permesso di soggiorno non poteva essere rilasciato nemmeno se lo straniero fosse stato assunto da impresa diversa da quella a favore della quale era stata rilasciata l'autorizzazione (come avvenuto nel caso di specie)".

Ciò al fine di garantire "l'esigenza di evitare che si eludano i controlli sulla impresa richiedente e che si creino flussi di immigrazione svincolati da effettive esigenze produttive e sostanzialmente incontrollabili"

L'odierna parte appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l'annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima: i giudici di prime cure avevano errato nel non rilevare che sussisteva ogni idoneo elemento tale da legittimare la presenza dell'appellante in Italia.

L'appellante era stato assunto immediatamente dalla impresa "Gatto Antonio"; l'art. 5 co. V del D.lvo n. 286/1998 consentiva la regolarizzazione in simili (frequenti ed indipendenti dalla volontà dello straniero richiedente) evenienze.

L'appellata Amministrazione ha depositato una articolata memoria chiedendo di respingere il gravame ex artt. 3 co. IV, 21 co. I, IV, IV bis, e 22 del d.lvo n. 286/1998: l'interpretazione dell'appellante era idonea,ove accolta, a scardinare il sistema delle quote d'ingresso in Italia.

La mancata assunzione non costituiva irregolarità sanabile.

Alla camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospendere la efficacia della decisione impugnata, ritenendo che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno fosse "viziato sotto il profilo dell'omessa valutazione della documentazione concernente l'assunzione dell'appellante da parte di impresa diversa da quella in favore della quale era stata rilasciata l'originaria autorizzazione".

Ricorso n. 7477/2006:

Con il ricorso di primo grado l'odierna parte appellante era insorta avverso le determinazioni amministrative reiettive della propria permanenza sul territorio italiano adottate dall'intimata Amministrazione, prospettando le censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici (egli si era dichiarato vittima di una truffa, per la quale era pendente un procedimento

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

penale nei confronti dei fratelli Nicola e Daniele Vassalli titolari dell'agenzia che lo aveva assunto, ed in cui il Baazaoui si era costituito parte civile).

Con la sentenza in forma semplificata in epigrafe appellata il Tar respinse l'impugnazione alla stregua della considerazione per cui (si riporta di seguito un breve stralcio della motivazione) da un canto la ditta che lo aveva asseritamente assunto "dal 1995 non presentava dichiarazione dei redditi e che non era mai stata iscritta presso la sede INPS del capoluogo lombardo", per cui era esatta l'affermazione riportata quale motivazione dell'impugnato rigetto secondo la quale "la citata ditta non è attiva e non risulta avere mai proceduto ad assunzioni...".

Per altro verso, avendo questi presentato una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondata sull'esistenza di un contratto di lavoro con la ditta C.S.A. e, non avendo portato a conoscenza della Questura la nuova assunzione che sosteneva essere intervenuta successivamente alla presentazione della richiesta, quest'ultima doveva considerarsi irrilevante ai fini del giudizio di legittimità dell'atto di rigetto impugnato.

In ultimo, non sussisteva l'asserito malgoverno dell'articolo 22 del medesimo testo unico n. 286/1998 posto che "la richiesta era formulata come rinnovo per lavoro subordinato e non per attesa occupazione." L'omessa traduzione dell'atto, infine, ad avviso del Tar, costituiva mera irregolarità non viziante.

L'odierna parte appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l'annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima: i giudici di prime cure avevano errato nel non rilevare che sussisteva ogni idoneo elemento tale da legittimare la presenza dell'appellante in Italia (che quivi risiedeva da tempo, avendovi lavorato regolarmente sino al marzo del 2002).

I fratelli Vassalli, titolari della CSA (l'impresa di pulizie dalla quale l'appellante era stato assunto), erano stati citati in giudizio per truffa proprio in danno dell'odierno appellante; ed erano stati condannati in primo grado.

Egli era stato "regolarmente" assunto dalla impresa in oggetto; vi aveva prestato attività lavorativa; non gli erano state corrisposte varie mensilità della retribuzione pattuita.

Peraltro egli aveva depositato in questura il (nuovo) contratto di lavoro offertogli dalla impresa Longo Luigi il 23.10.2003: in data antecedente, quindi, all'emissione del provvedimento reiettivo impugnato.

Erroneamente l'Amministrazione (ed il Tar successivamente) non avevano tenuto conto di tale circostanza.

Alla camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospendere la efficacia della decisione impugnata alla stregua della considerazione per cui "l'appellante aveva introdotto elementi circa la promessa di assunzione da parte di Azienda diversa da quella nei cui confronti era stata

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

accertata l'assenza di attività e la mancanza di costituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze della stessa e che, alla stregua dell'art. 5, 5° comma del t.u. n. 286/1988 poteva disporsi la sospensione dell'atto gravato ai fini del riesame della posizione dell'appellante alla luce delle nuove allegazioni dell'interessato".

Motivi della decisione

La parziale connessione soggettiva e la connessione oggettiva - trattandosi di impugnazioni vertenti sulla interpretazione della medesima questione giuridica - impone la riunione e la trattazione congiunta dei relativi appelli (si veda, sul punto, ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3415, laddove si è condivisibilmente affermato che "possono essere riuniti e definiti con un'unica decisione anche gli appelli rivolti avverso sentenze diverse, ove comportanti la soluzione di identiche questioni sollevate nei riguardi dei medesimi provvedimenti impugnati in primo grado").

Essi sono entrambi fondati e meritano di essere accolti, con conseguente riforma delle appellate decisioni, accoglimento dei ricorsi di primo grado, ed annullamento degli atti impugnati.

Può essere immediatamente esaminato il merito delle controversie (la doglianza "procedimentale" rivestente portata pregiudiziale formulata nell'ambito del ricorso n. 7477/2006 e fondata sulla omessa traduzione degli atti nella linguamadre dell'istante non merita accoglimento alla stregua dell'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui "ai fini del giudizio instaurato per l'impugnazione di un atto preclusivo in tema di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, l'eventuale mancata traduzione del provvedimento di diniego, dall'italiano in lingua conosciuta dall'interessato, costituisce semplice irregolarità, suscettibile, in ipotesi, di riflettersi sui termini di impugnazione, senza che comporti l'annullabilità e, tanto meno, la nullità del provvedimento stesso. La conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di traduzione, dunque, si manifesta nel salvaguardare il diritto di difesa del destinatario, reintegrandolo nelle sue facoltà impugnatorie laddove, in presenza della mancata traduzione, non abbia tempestivamente proposto il ricorso giurisdizionale." - Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2552, ma si veda anche Consiglio di Stato, sez. VI, 03 febbraio 2006, n. 376).

Ciò premesso, la questione da risolvere attiene alla (non infrequente, come dimostrato dall'esperienza giudiziaria) situazione dello straniero che, non assunto dal datore di lavoro originariamente indicato al momento della richiesta, consegua medio tempore una nuova occupazione presso diverso soggetto.

I presupposti di legittimità dei provvedimenti impugnati debbono essere ricondotti agli articoli 2, comma 9, 3, 4, 5 (con particolare riguardo al comma 5), 21 e 22 del D.Lgs. n. 286/98, nonché agli articoli 12, 30 e 31 del D.P.R. n. 394/1999 ed alla circolare n. 55/2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'insieme di tali norme delinea come, in via ordinaria, avvenga l'ingresso in Italia per motivi di lavoro dei cittadini extracomunitari, sulla base delle esigenze manifestate dai futuri datori di lavoro, che debbono al riguardo ottenere una specifica autorizzazione, sulla base degli impegni da assumere nei confronti del

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

lavoratore, con rilascio del relativo nullaosta nei limiti consentiti dalla disciplina normativa, periodicamente emanata in materia di flussi migratori, secondo scelte che attengono sia alla quantità che alla qualità dei nuovi ingressi di cittadini stranieri, in termini ritenuti compatibili con le esigenze e con la capacità di accoglienza del Paese ospitante.

Discende da quanto sopra l'indubbia rilevanza del rispetto dell'iter procedurale previsto, dal momento in cui il singolo cittadino straniero riceve un'offerta di lavoro al successivo ingresso in Italia del medesimo, fino al concreto avvio del rapporto contrattuale, alla cui formalizzazione sia il datore di lavoro che il lavoratore si sono impegnati.

Tenuto conto della reciprocità - e della valenza pubblicistica - di tali obblighi, la vigente normativa - lo si anticipa, chè il tema verrà successivamente sviluppato nel prosieguo della motivazione- non omette di assicurare forme sia di controllo che di tutela della parte più debole del rapporto, disponendo (art. 22, comma 7 D.Lgs. n. 286/98) che "il datore di lavoro, che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro" ed ancora (art. 22 cit., comma 11) che "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario"; la stessa revoca del permesso, per sopravvenuta carenza dei requisiti di ingresso è, poi, prevista dall'art. 5, comma 5 del più volte citato D.Lgs. n. 286/98, ma "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi, che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

In questa materia, si sono confrontati in passato, nella giurisprudenza amministrativa di primo grado, due speculari orientamenti.

Secondo la più rigida interpretazione (cui si sono conformate le appellate decisioni) "ai sensi dell'art. 22 d.lg. 286/1998 il rapporto di lavoro deve essere concluso esclusivamente con il datore di lavoro indicato nell'autorizzazione preventiva della direzione provinciale del lavoro entro sei mesi dalla data di rilascio e ciò per evitare che vengano autorizzati rapporti di lavoro con datori che si prestano esclusivamente a fare da "prestanome" e a coprire i futuri effettivi datori di lavoro che sarebbero impediti, per qualunque ragione, ad assumere lavoratori dall'estero ma che risulterebbero assumere lo straniero una volta autorizzato alla permanenza sul territorio nazionale per tale motivo. Tuttavia allo straniero non è impedito di cambiare datore di lavoro, ma solo dopo aver sottoscritto il contratto con l'originario datore che aveva assunto l'impegno all'assunzione per il quale era stata rilasciata l'autorizzazione dalla Direzione provinciale del lavoro." (tra le tante, si veda T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 12 dicembre 2006, n. 4609).

Detta tesi, pur indubbiamente rispettosa del dato letterale delle disposizioni di legge, presenta però due lacune: sotto il profilo sistematico, non si armonizza con la disposizione che prevede la possibilità per lo straniero di permanere in Italia, sia pure per un tempo limitato, in ipotesi di perdita del posto di lavoro (sotto il

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

profilo ontologico essendo ben assimilabile la fattispecie della perdita del posto di lavoro a quella della mancata iniziale assunzione da parte del promittente).

In secondo luogo "imputa" alla parte debole del rapporto un evento (omessa assunzione da parte del promittente) ad essa non eziologicamente ascrivibile né da questa prevedibile o prevenibile (ciò nella pur lodevole intenzione di evitare che il sistema venga strumentalizzato consentendo l'ingresso a stranieri in realtà fittiziamente destinatari di promesse di assunzione provenienti da soggetti, inesistenti, non operanti, ovvero dediti a favorire l'immigrazione clandestina).

Secondo altra opzione ermeneutica, invece, "il legislatore, con l'art. 1 quater comma 2, d.l. 14 settembre 2004 n. 241 (disposizione aggiunta dalla legge di conversione 12 novembre 2004 n. 271) ha voluto uniformare la disciplina speciale in materia di "legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari" alla regolamentazione generale di cui al d.lg. n. 286 del 1998, consentendo in particolare la temporanea permanenza del lavoratore extracomunitario che ha perso il posto di lavoro, secondo l'ordinario principio codificato dall'art. 22 comma 11, d.lg. n. 286 del 1998, richiamato dall'art. 5 comma 5, della medesima normativa."

Si è osservato, in particolare, che "è illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno motivato dal fatto che il rapporto di lavoro per il quale lo straniero era stato autorizzato a entrare in Italia non si era in realtà perfezionato. La questura ha omesso di considerare che tale circostanza si era verificata indipendentemente dalla volontà della ricorrente, ma a causa della cessazione dell'attività della impresa, cosicché la straniera ha dovuto reperire una diversa attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 22, comma 11, del testo unico sull'immigrazione, la perdita del posto di lavoro non costituisce di per sé motivo per privare il lavoratore straniero del permesso di soggiorno".

La possibile mediazione tra tali opposte opzioni postula una valutazione da compiere, che tenga conto, caso per caso, delle circostanze di fatto, e che non penalizzi lo straniero vittima di raggiri o comunque latore di una promessa di assunzione non rispettata (talora i datori di lavoro, a cagione del tempo trascorso hanno proceduto all'assunzione di altro soggetto, nelle more della definizione del procedimento di ingresso dello straniero, avendo urgente necessità di manodopera) al contempo evitando che promesse di assunzione "di comodo" precostituiscano titoli fittizi all'ingresso in Italia.

Nelle situazioni in esame, non emerge dalla documentazione in atti che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro fra gli appellanti e le imprese che avevano formulato le originarie proposte di assunzione, sia dipeso dalla mancata presentazione dei lavoratori quanto, piuttosto, dalla indisponibilità delle imprese stesse.

Né sussiste alcun elemento per ritenere che i cittadini stranieri di cui trattasi avessero fraudolentemente stipulato il contratto di lavoro sottoposto alla condizione del rilascio del permesso di soggiorno e non piuttosto che le condizioni

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

per l'avvio del rapporto lavorativo fossero venute meno successivamente, per indisponibilità datoriale.

Al contrario essi appaiono vittime della mancata stabile assunzione (nell'ambito del ricorso n. 7477/2006 l'appellante ha addirittura avviato un procedimento penale per truffa nei confronti del promittente).

In entrambi i casi, poi, medio tempore gli appellanti erano stati assunti presso altra impresa.

In rapporto a tale contesto, non appariva preclusa l'individuazione di "nuovi elementi", tali da escludere il carattere di atto dovuto dei dinieghi, in virtù della decisiva circostanza (indicata da questo Consiglio in sede di deliberazione cautelare) del tempestivo sopravvenire di "nuovi" contratti di lavoro.

Gli appelli, pertanto, appaiono da accogliere (le situazioni in esame appaiono assimilabili a quelle prese in esame dalla recente decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1846), e da ciò consegue la riforma delle appellate decisioni, l'accoglimento dei ricorsi di primo grado, e l'annullamento degli atti impugnati.

Le spese del giudizio devono essere compensate, sussistendo le condizioni di legge ravvisabili nella particolarità degli aspetti fattuali della controversia e nella natura della medesima e nella controversa interpretazione delle disposizioni di legge sottese ai provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi in appello in epigrafe, li accoglie e, per l'effetto, riforma le sentenze appellate, accoglie i ricorsi di primo grado, ed annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

**Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-05-2009, n. 3096**

sul ricorso in appello n. 10410 del 2004 proposto da L.E. rappresentato e difeso dagli avv.ti Beniamino Caravita di Toritto e Fabrizio Di Donato e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana, n.6;

contro

il Ministero dell'interno e la Questura di Firenze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

della sentenza del TAR della Toscana, Sezione I, n. 2890/2004 in data 3 agosto 2004, resa tra le parti;

#### Svolgimento del processo

1. Con il ricorso di primo grado il cittadino marocchino L.E. adiva il TAR della Toscana, chiedendo l'annullamento del decreto del Questore di Firenze 26.4.2004 n. 1615, con il quale era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dal medesimo richiesto, con intimazione di lasciare il territorio italiano nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto stesso.

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva, con tre articolati motivi, censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

L'Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, opponendosi al ricorso.

2. Con la sentenza in epigrafe specificata, resa in forma semplificata, l'adito Tribunale respingeva il ricorso, nella considerazione che la valutazione dell'insufficienza del reddito del ricorrente era di per sé idonea a giustificare il provvedimento impugnato; e ciò dopo avere rilevato che l'interessato aveva impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato con l'irreperibilità all'indirizzo fornito e con la mancata percezione di redditi nell'anno 2002 e nell'anno 2003; che dalla relazione in data 6.7.2004 della Questura di Firenze e dai relativi allegati (mod. Unico persone fisiche 2003) non emergeva alcun reddito per il 2002; che in un preventivo di bilancio relativo al 2003 era stato esposto un reddito di Euro 4.259, privo di documentazione; che, infine, una busta inviata all'indirizzo dichiarato dal ricorrente era stata restituita con l'annotazione di "sconosciuto A.S.L. 10 - FI").

Ritenevano peraltro i primi giudici che la mancata traduzione in lingua araba, attenendo alle modalità di comunicazione dell'atto, non incideva sulla sua legittimità e che in ogni caso non erano rilevanti ai fini del giudizio di legittimità i documenti prodotti per la prima volta in giudizio il 13.7.2004, attestanti taluni versamenti effettuati dal ricorrente per contributi e imposte nonché per stipendi a favore del figlio del ricorrente.

3. Avverso tale sentenza è stato interposto l'odierno appello, affidato dal sig. L.E. a due motivi di diritto, con i quali il predetto, reiterando nella sostanza i rilievi mossi nel giudizio di primo grado, ha dedotto, in sintesi, censure di violazione e falsa applicazione di legge (art.21 L. 6.12.1971, n.1034) e di eccesso di potere sotto i profili dell'erronea e/o insufficiente motivazione dei presupposti di fatto e di diritto, dell'illogicità e/o carenza di motivazione e del travisamento di fatto.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Nelle conclusioni l'appellante ha chiesto l'annullamento della gravata pronuncia, con ogni consequenziale provvedimento in relazione alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno dal medesimo presentata.

Anche nella presente fase di giudizio si sono costituite le Amministrazioni appellate.

4. La causa, infine, è stata ritenuta per la decisione nella pubblica udienza del 10 marzo 2009

**Motivi della decisione**

1. Il ricorso in esame non merita l'accoglimento.

2. Con il primo motivo dell'appello, il ricorrente - deducendo, oltre alla censura di eccesso di potere per travisamento del fatto e per carenza di motivazione, quella di violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n.286/1998 nonché dell'art. 23 del D.P.R. n.394 del 1999 - sostiene che la sentenza impugnata opererebbe un vero e proprio travisamento del fatto laddove àncora il giudizio alla irrilevanza della documentazione prodotta dall'interessato e afferente ai versamenti per contributi, imposte e stipendi a favore del figlio, anziché alla documentazione reddituale dell'appellante stesso consistente nella dichiarazione dei redditi 2003 (Unico 2004) prodotta a corredo del ricorso, documentazione questa che invece sarebbe stata "completamente obliterata dal TAR", non contenendo la gravata pronuncia alcun cenno a tali elementi, mentre si sarebbe dovuta ritenere pertinente, desumendosi da essa l'integrazione del requisito della sufficienza della capacità reddituale (che non va individuata nella disponibilità di redditi determinati per anno, ma nella capacità complessiva del cittadino straniero di provvedere alle proprie necessità con i proventi di un'attività lavorativa lecita).

Il motivo non è fondato.

L'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n.286/1998 stabilisce che è consentito l'ingresso in Italia allo straniero che..... dimostri la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (individuati da apposita Direttiva del Ministero dell'interno), prevedendo l'impossibilità dell'ingresso nel territorio nazionale per lo straniero che non soddisfi detti requisiti.

D'altra parte, l'art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 394 del 1999 prevede quale requisito per il rinnovo del permesso di soggiorno la disponibilità di un reddito, da lavoro o altra fonte lecita, sufficiente per il proprio sostentamento e al riguardo il Ministero dell'interno ha ritenuto con apposita Circolare (n.6233 del 2001) che in fase di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo trovi applicazione la norma anzidetta che richiede appunto la disponibilità di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari conviventi a carico quantificato sulla base dei parametri indicati dall'art. 28, comma 3 lett. b) del T.U. sull'immigrazione.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Premesso dunque che la citata normativa appare chiaramente volta ad assicurare che lo straniero, autorizzato a soggiornare in Italia, abbia i mezzi indispensabili per assicurargli un dignitoso sostentamento, impedendogli così di dedicarsi ad attività illecite o criminose (Cons. St., Sez. IV, 10. 8. 2004, n. 5495; 23. 11. 1999, n. 1753), deve osservare il Collegio che nel caso in questione, il ricorrente ha prodotto, in allegato - all'atto della richiesta di rinnovo (in data 31.3.2004) del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo - soltanto la dichiarazione dei redditi mod. Unico 2003, relativa al periodo di imposta dell'anno 2002, nonché il preventivo di bilancio relativo al periodo 1.1.2003- 31.12.2003, privo comunque della firma di un commercialista iscritto all'albo professionale e anche dei prescritti timbri; né ha provveduto successivamente, in relazione alla richiesta di integrazione della documentazione avanzata in data 2.4.2004 dalla Questura ad integrare detta documentazione, anche perché ciò non avrebbe potuto fare essendo stata tale nota restituita alla medesima Questura per essere risultato sconosciuto l'interessato all'indirizzo del medesimo indicato nell'istanza predetta.

Alla stregua di quanto precede, deve ritenere il Collegio, di conseguenza, che il rifiuto del permesso di soggiorno di cui trattasi sia stato (alla stregua degli atti) correttamente adottato dalla Questura sulla base della mancanza di sufficienti mezzi di sussistenza, oltre che sulla irreperibilità del cittadino extracomunitario sopra menzionato all'indirizzo dallo stesso indicato, risultando dalla documentazione da questi prodotta che nel 2002 non aveva percepito alcun reddito e che con riguardo al 2003 non disponeva di redditi documentabili e non risultando in definitiva prodotte a corredo dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno prove adeguate circa la sufficienza e la provenienza legittima dei necessari mezzi di sostentamento. D'altra parte, tale rilevante circostanza non risulta essere stata smentita nemmeno in sede di appello dall'interessato, il quale nella sostanza sembra asserire che l'Amministrazione, e il TAR adito, avrebbero seguito un indirizzo interpretativo restrittivo della richiamata normativa, non riconoscendo, nei suoi confronti, l'adeguatezza delle prove fornite circa il possesso di un reddito minimo, idoneo ad assicurare il proprio sostentamento in modo dignitoso e non considerando che oltre alla dichiarazione dei redditi relative agli anni 2001, 2002 e 2003 aveva prodotto anche (dopo la presentazione della sua istanza del 31.3.2004) il conto economico relativo ai primi mesi dell'anno solare 2004.

Deve condividersi, pertanto, la statuizione del TAR che ha ritenuto corretto l'operato della Questura - dopo avere rilevato, tra l'altro, che dalla relazione in data 6.7.2004 della Questura di Firenze e dai relativi allegati (mod. Unico persone fisiche 2003) non emergeva alcun reddito per il 2002 e che in un preventivo di bilancio relativo al 2003 era stato esposto un reddito di Euro 4.259, privo di documentazione - e concludersi nel senso che effettivamente non sono state fornite nella specie prove adeguate della percezione legale del reddito minimo richiesto da parte dell'interessato.

Va precisato, peraltro, in proposito, che la stessa ratio della normativa sopra richiamata esclude l'ammissibilità e la rilevanza delle dichiarazioni volte a provare il possesso dei requisiti per conseguire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, trattandosi di mere affermazioni da parte dell'istante di fatti o

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

circostanze a lui favorevoli e, come tali, non idonee a fornire la certezza che il cittadino straniero possa, con autonomia e dignità, vivere nel territorio italiano, evitando di espletare in tal modo attività non lecite.

Tali atti e dichiarazioni in ogni caso - a parte la loro inadeguatezza a dimostrare l'assunto del ricorrente, dato il modesto ammontare delle somme che sarebbero state percepite in relazione all'attività svolta di piccolo imprenditore - si sarebbero dovute produrre in sede amministrativa, al momento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, costituendo meri indizi in ordine ai quali poteva svolgersi, da parte dell'autorità competente, ogni opportuna attività istruttoria, cosa che nella specie non sembra essersi, appunto, verificata.

Nessun valore probatorio, dunque, possono assumere i detti atti e dichiarazioni nell'attuale sede giurisdizionale.

In conclusione, mancano nel caso in esame rilevanti elementi che si riconnettano alla dichiarata capacità economica dell'attività svolta dall'appellante, non essendo stata provata, in modo certo, effettivo ed incontrovertibile, la circostanza di un suo stabile inserimento lavorativo in Italia.

Il motivo ora esaminato deve essere, pertanto, disatteso.

3. Con il secondo motivo del ricorso in esame l'appellante osserva che la sentenza impugnata avrebbe respinto, con "motivazione illogica, contra legem e viziata da carenza di motivazione", la censura secondo la quale il contestato provvedimento era stato redatto in lingua italiana e notificato all'interessato nella traduzione francese, modalità questa censurabile in quanto contrastante con quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n.286/1998;

sarebbe stata peraltro arbitraria, ad avviso dello stesso appellante, la distinzione tra atto e modalità di comunicazione.

Anche tale motivo non può essere positivamente valutato

Ritiene infatti il Collegio che, come già affermato dalla giurisprudenza, la mancata traduzione di un provvedimento di reiezione dell'istanza di rinnovo con conseguente espulsione dello straniero in una lingua a lui conosciuta non costituisce vizio di legittimità del provvedimento espulsivo, non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato, ma essendo esclusivamente finalizzata a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione (C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 238).

Il motivo in esame, quindi, è palesemente infondato, atteso che, anche a voler prescindere dall'effettività delle mere affermazioni difensive svolte sul punto dall'appellante, non vi è dubbio alcuno che non vi è stata nella specie alcuna lesione del diritto di difesa.

In definitiva, non costituendo l'omessa traduzione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in una lingua conosciuta dallo straniero vizio di

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

legittimità (per non incidere in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato in quanto volta esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost.), deve ritenersi che detta omissione sia piuttosto una mera irregolarità, la quale può eventualmente giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso giurisdizionale contro tale provvedimento sia stato proposto oltre l'intervallo prescritto, cosa questa che non si è verificata nel caso in esame, ma non determinare l'illegittimità del contestato provvedimento di diniego.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello in esame deve essere, in conclusione, respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, attesa la particolare natura della controversia, per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

**Cons. Stato Sez. VI, Sent., 06-04-2009, n. 2117**

sul ricorso in appello n. 5306/2004 proposto da S.O. rappresentato e difeso dagli avv. Ermanno Prastaro e Renzo Terzi con domicilio eletto in Roma via A. Chinotto n. 1, sc. C/14;

contro

Ministero dell'interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia sede di Trieste n. 62/2004 del 21/2/2004.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009 relatore il Consigliere Roberta Vigotti. Udito l'avv. dello Stato Clemente;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

S.O. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso presentato per l'annullamento del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Il Tar ha ritenuto che il diniego fosse congruamente motivato con riferimento a quanto dispone l'art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998, mod. dalla legge n. 189 del 2002, essendo venuti a mancare in capo al ricorrente i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, in relazione al precedente art. 4 comma 5 (all'interessato è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato previsto dagli artt. 624 e 625 c.p.) e alla mancata presentazione di elementi sopraggiunti favorevoli al rilascio.

Il Tar ha poi osservato che l'art. 5 comma 5 sopra citato deve trovare applicazione anche nei casi in cui la sentenza penale sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002: avverso questo capo della decisione il ricorrente appunta le proprie censure, oltre a riproporre quelle già svolte in primo grado (omessa traduzione degli atti in lingua conosciuta dallo straniero; errata equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna).

L'appello deve essere respinto: la sentenza impugnata merita conferma, innanzitutto, nella parte in cui ha ritenuto, con la giurisprudenza consolidata, che la mancata traduzione, ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'art. 2 d.lgs. n. 286 del 1998 non vizia i provvedimenti concernenti il soggiorno dello straniero, ma consente l'effettività del diritto di difesa dell'interessato, diritto che, nella specie, ha trovato piena applicazione mediante la proposizione del ricorso davanti al Tribunale amministrativo competente.

Inoltre, il provvedimento impugnato in primo grado respinge l'istanza di rinnovo non solo sul presupposto dei precedenti penali dell'interessato, che è stato condannato per rapina e per furto, reati rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 380 commi 1 e 2 c.p.p. e considerati ostativi dall'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, ma anche nella valutazione della pericolosità sociale della personalità del richiedente, "tale da costituire sicuro pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica": ne deriva la piena legittimità del provvedimento impugnato, che dall'esame complessivo della fattispecie, nella quale le condanne riportate e il tipo dei reati ascritti al ricorrente costituiscono sicuri elementi di giudizio, ha tratto le debite conseguenze.

In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto, ma le spese di causa possono essere compensate anche per questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

**Cons. Stato Sez. VI, 21-05-2007, n. 2552**

sul ricorso in appello proposto da E.F.M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Ballerini e Marco Vano ed elettivamente domiciliato in Roma viale Università n. 11, presso l'avv. Francesco Fabbri;

contro

il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro-tempore, e la Questura di Genova, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sezione II n.1008 del 7 luglio 2005

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il Tar ha respinto il ricorso proposto da E.F.M. avverso il decreto del Questore di Genova del 3 febbraio 2005, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ed avverso la revoca del permesso di soggiorno.

L'adito Tribunale premetteva che sussistevano i presupposti per una sentenza in forma semplificata. Riteneva poi che il primo motivo di ricorso fosse infondato atteso il tenore delle dichiarazioni rese dalla sig.ra A. alla G.d.F. da cui si evinceva inequivocabilmente che il ricorrente non aveva mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro con la medesima, circostanza di cui i provvedimenti impugnati avevano dato sufficientemente atto in motivazione; riteneva, quindi, che gli elementi di prova risultanti dall'ordinanza 13 aprile 2005 del giudice di pace di Genova, attesa l'indeterminatezza temporale della collocazione del riferito rapporto di lavoro del ricorrente, non apparivano idonei ad affermare la sussistenza del rapporto di lavoro con l'A. nel periodo di tempo rilevante per l'operatività della sanatoria; rilevava l'infondatezza del secondo motivo, in quanto l'impossibilità di prosecuzione dell'impresa avviata dal ricorrente non viziava in alcun modo i provvedimenti impugnati, atteso che il diritto al lavoro deve essere esercitato nel quadro normativo esistente e da soggetto regolarmente soggiornante in Italia; rilevava l'infondatezza del terzo motivo, atteso che la mancata traduzione dei provvedimenti impugnati costituiva semplice irregolarità suscettibile al più di giustificare la concessione della rimessione in termini per errore scusabile.

Appella l'originario ricorrente deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione e\o falsa applicazione dell'art.3 l.241\90. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria e conseguente erroneità e\o illogicità della motivazione.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

La questura nell'emettere il provvedimento impugnato faceva riferimento a non meglio precisate indagini condotte dalla Guardia di Finanza, di cui il ricorrente non aveva alcuna conoscenza, violando così il precetto dell'art.3 l.241\90 con conseguente difetto di motivazione da parte del Tar.

Ben più rilevante è poi l'erronea valutazione delle prove addotte dalla p.a., che ha condotto ad una motivazione irrazionale ed illogica. Non si comprende come si potesse evincere il mancato intrattenimento di qualunque rapporto di lavoro con la sig.ra A. dalle dichiarazioni rilasciate da persona sottoposta ad indagine, non vincolata a dire la verità.

Dal verbale delle dichiarazioni rese alla G.d.F., reso disponibile solo in corso di processo, risulterebbe che la A. si sarebbe prestata ad inoltrare false domande di emersione di 25 cittadini extracomunitari, tra cui il ricorrente, e rappresenterebbe una sorta di confessione del fatto reato ascrittale. Ma sarebbe stata più convincente una motivazione riferita a quanto statuito da una sentenza di condanna, attendendo cioè l'esito dell'accertamento penale. E' più verosimile ritenere che l'A. abbia dichiarato di avere inoltrato 25 domande di emersione false non, come ha dichiarato, per alleggerire la propria posizione, " a puro titolo di amicizia", ma per denaro.

La sua dichiarazione sarebbe inattendibile e quindi non può escludersi che la dichiarazione cerchi di nascondere reati più gravi, quando non l'intento di sottrarsi a responsabilità diverse, quali quelle derivanti dall'aver alle proprie dipendenze, a seguito delle domande di emersione, 25 cittadini extracomunitari con un contratto di lavoro in regola, coprendo altri soggetti e altre responsabilità. Inspiegabile, poi, è che né il F. né, a quanto risulta, altri extracomunitari coinvolti, siano stati indagati per concorso nel reato. Allora non si comprende perché attribuire tanto peso a delle dichiarazioni del genere, omettendo di considerare comportamenti concludenti tenuti in tempi meno sospetti dall'A.: 1) l'assunzione del ricorrente; 2) il versamento dei contributi; 3) licenziamento del ricorrente, circostanze dimostrate nel giudizio di primo grado.

Il Tar non ha tenuto conto, per valutare l'inattendibilità dell'interrogatorio dell'A., degli atti relativi al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione dinnanzi al giudice di pace di Genova, sfociato nella dichiarazione di sua illegittimità sulla base dell'accertamento, anche testimoniale, che il F. aveva prestato la sua attività lavorativa per la A. nel periodo aprile \ settembre 2002.

Non sussiste l'indeterminatezza temporale della collocazione del riferito rapporto di lavoro ritenuta dal Tar, poiché il teste ha collocato il rapporto tra l'aprile e il settembre 2002, dichiarazione resa a titolo testimoniale, quindi con obbligo di dire la verità penalmente sanzionato.

"2. Omessa e\o falsa applicazione dell'art.5 comma 5 del D.lgs.286\98. Violazione e falsa applicazione degli artt.87 e 35 Cost.

Il Tar ha ommesso di considerare che il F., fino al momento del rigetto della richiesta di rinnovo era, a tutti gli effetti, soggetto regolarmente soggiornante.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Proprio facendo affidamento su tali fatti, aveva fatto i passi necessari per avviare un'attività di lavoro autonomo ottenendo dal Comune le relative autorizzazioni nonché l'attribuzione di partita IVA. Di tale nuova attività il ricorrente avrebbe debitamente informato l'amministrazione non appena completate le pratiche autorizzative. Nel caso era, dunque, applicabile l'art.5, comma 5, T.U. 286\98 che stabilisce la necessità di rilasciare un permesso di soggiorno, pur quando vengano a mancare i requisiti che ne giustificano il rilascio, qualora siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.

3. Omessa e\o falsa applicazione dell'art.2 comma 6 D.lgs.286\98.

Da tale disposizione coordinata con l'art.3 DPR 394\99 emerge che il provvedimento riguardante la posizione sul territorio nazionale dello straniero, deve essere tradotto nella lingua del destinatario e non semplicemente in una lingua che questi comprenda approssimativamente. Ciò in conformità all'art.3 l.241\90, a tutela del diritto di difesa ex art.24 Cost., nonché in ossequio del principio di eguaglianza ex art.3 Cost. La traduzione nella lingua natale costituisce un presupposto formale necessario, indefettibile e non sostituibile per equipollente perché il decreto amministrativo possa svolgere i suoi effetti. La traduzione nella lingua madre del destinatario, l'arabo, deve ritenersi la regola, e la p.a., nel caso ritenga di non poter notificare il decreto nella lingua madre, è tenuta a verificare che la lingua scelta dia garanzia di capacità di comprensione analoga da parte dell'interessato. La p.a. è tenuta inoltre a illustrare gli specifici motivi per cui ritenga di trovarsi nell'impossibilità di consegnare il provvedimento tradotto nella lingua dello straniero destinatario, bensì in una delle lingue residuali. Difficilmente potrebbe ritenersi che non vi fosse la possibilità di reperire un interprete in lingua araba, tanto più che il provvedimento è stato notificato al ricorrente dopo molti mesi dalla presentazione dell'istanza, dando all'Amministrazione il tempo di reperire un interprete. L'omessa traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente determina dunque la radicale nullità del provvedimento impugnato.

Si è costituita l'Amministrazione riportandosi agli atti e documenti prodotti in primo grado e producendo relazione della questura di Genova.

Motivi della decisione

Contrariamente a quanto, in modo alquanto confuso, sostiene il primo motivo di appello, la sentenza appellata non risulta aver omesso di pronunciarsi sul vizio di difetto di motivazione dedotto col ricorso di primo grado, atteso che ha svolto una considerazione assorbente attinente al rilievo attribuito alle dichiarazioni rese dalla "presunta" datrice di lavoro alla Guardia di Finanza, dichiarazioni poste a base dei provvedimenti impugnati, e che ne costituiscono appunto sufficiente ed idonea giustificazione in fatto. In proposito, la censurata decisione soggiunge, appunto, che "di tale circostanza (mancato intrattenimento del rapporto di lavoro la cui emersione avrebbe dato titolo all'annullata regolarizzazione) i provvedimenti impugnati danno sufficientemente atto in motivazione".

Quanto alla contestazione, contenuta sempre nel primo motivo di appello, per cui la dichiarazione resa dalla datrice di lavoro non potrebbe dimostrare

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

"inequivocabilmente" che il ricorrente non avrebbe mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro con la medesima dichiarante, il Tar si riferisce al contenuto delle dichiarazioni, dalle quali, appunto "si evince", (termine utilizzato dal giudice di prime cure), senza ombra di dubbio, che la stessa abbia dichiarato che l'assunzione, con la compilazione dei moduli per la regolarizzazione, era del tutto simulata e non corrispondeva ad alcuna pregressa instaurazione di rapporto di lavoro, appunto, "nel periodo di tempo rilevante per l'operatività della sanatoria" (trimestre antecedente all'entrata in vigore del D.L. n.199 del 2002, ai sensi dell'art.1, comma 1).

Così correttamente individuato il contenuto del dictum della sentenza, il punto controverso si sposta sulla attendibilità della dichiarazione, ritenuta decisiva dai provvedimenti impugnati- (si tratta dell'autoannullamento, in data 1 dicembre 2003, del permesso di soggiorno rilasciato il 9 luglio 2003 e del rigetto dell'istanza 12 luglio 2004 di rinnovo del permesso di soggiorno adottato il 7 ottobre 2004, simultaneamente notificati il 3 febbraio 2005).

Tale dichiarazione è contestata dall'appellante sia per la sua intrinseca inattendibilità che per la contraddittorietà con la deposizione resa dinnanzi al Giudice di pace di Genova da altro teste in sede di ricorso avverso il successivo decreto prefettizio di espulsione.

Al riguardo, si deve ritenere che la dichiarazione ritenuta dal Tar idonea, in linea di fatto, a confermare la legittimità degli impugnati provvedimenti, è in effetti pienamente attendibile, ai fini amministrativi che qui ne occupano, trattandosi di ammissione di un fatto che comporta responsabilità penali della dichiarante, non risultando verosimile, per contro, che avesse la convenienza ad ammettere la commissione di un reato piuttosto che di illeciti tributari e previdenziali o di altro tipo, tenuto conto che la stessa ha anche dichiarato, nella stessa sede, di non possedere beni immobili, mobili registrati o conti correnti bancari, sui quali potesse farsi valere l'esecuzione erariale.

D'altra parte, sostenere che le 25 false dichiarazioni di regolarizzazione fossero state compiute dalla A. non a titolo di amicizia, come la medesima ha dichiarato alla G.d.F, ma "per denaro", come suggerisce l'appellante, non smentisce ma rafforza l'attendibilità della dichiarazione su cui si sono fondati i provvedimenti impugnati.

Né può rilevare che, successivamente all'adozione degli atti medesimi, in sede di giudizio di opposizione al decreto di espulsione, un teste abbia dichiarato che il rapporto di lavoro si fosse effettivamente svolto, circostanza di cui l'Amministrazione non poteva evidentemente tenere conto, e che risulta attestata nel presente giudizio solo dall'ordinanza del Giudice di pace, senza che, dalla stessa, risulti lo svolgimento del rapporto per tutto il periodo trimestrale indicato dall'art.1 del citato D.L. n.199 del 2002.

Dalla documentazione del fascicolo di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto in appello, non risulta comunque il verbale della predetta deposizione testimoniale, sicchè appare pienamente giustificato il rilievo del Tar circa

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

"l'indeterminatezza temporale della collocazione del riferito rapporto di lavoro";  
ciò, si soggiunge, essendo evidente che la stessa deposizione non potesse, in  
quanto successiva agli atti impugnati, influire sulla loro emanazione, potendo al  
più costituire motivo per un'istanza di adozione di una misura di autotutela da  
parte dell'Amministrazione, fondata sulla stessa deposizione, laddove  
eventualmente ritenuta più attendibile degli elementi posti a base degli atti  
censurati.

Va infatti precisato che gli elementi fattuali di riscontro dei requisiti per la  
concessione della regolarizzazione sono liberamente apprezzabili, nell'ambito del  
proprio potere di accertamento, da parte dell'autorità amministrativa, che  
conserva in via di autotutela la facoltà di rivederne le risultanze, come nel caso di  
specie, senza che debba attendere l'eventuale accertamento in sede penale di  
responsabilità indirettamente collegate ai fatti per cui procede (eventualmente) in  
via di autotutela, in mancanza di una norma espressa che glielo imponga.

Rimane comunque assorbente il segnalato aspetto per cui, in occasione del  
ricorso proposto per l'annullamento dell'atto di diniego di rinnovo del permesso di  
soggiorno, non può farsi valere un'allegazione documentale, o comunque di fatto,  
relativa agli oneri di allegazione e di produzione che le norme in tema di  
permesso di soggiorno configurano a carico dell'interessato, in quanto il giudizio  
introdotto con il ricorso dinanzi al giudice amministrativo ha natura impugnatoria  
e ha per oggetto un provvedimento autoritativo la cui legittimità va verificata  
sulla base degli elementi acquisiti nella fase istruttoria procedimentale, e non il  
rapporto che si instaura tra organo pubblico e soggetto che intende permanere  
nel territorio dello Stato (VI 19 ottobre 2006, n.6257)

2. Quanto al secondo motivo di appello, va anzitutto precisato che non è vero che  
il ricorrente, fino al momento della richiesta di rinnovo, era, a tutti gli effetti  
soggetto regolarmente soggiornante.

Si è evidenziato che al momento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno  
(12 luglio 2004), lo stesso ricorrente era già destinatario di un provvedimento  
(adottato il 1° dicembre 2003) di annullamento del permesso di soggiorno in via  
di regolarizzazione rilasciatogli il 9 luglio 2003, sicchè era venuto meno il suo  
titolo legittimante alla permanenza del territorio dello Stato. Detto provvedimento  
era infatti efficace nei suoi effetti demolitori del titolo permissivo anche se non  
ancora notificato all'interessato, influenzando la mancata comunicazione solo sulla  
decorrenza dei termini per impugnarlo.

E', peraltro, astrattamente comprensibile che, in mancanza di comunicazione  
dell'annullamento, confidando nella permanente durata del permesso in sanatoria  
annullato fino all'11 luglio 2004, il ricorrente avesse cercato di avviare un'attività  
di lavoro autonomo, ottenendo, in data 13 gennaio 2004, dal Comune,  
un'autorizzazione per l'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche  
itinerante, vedendosi attribuita la partita IVA in data 20 gennaio 2004, e  
iscrivendosi alla camera di commercio il 26 dello stesso mese.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Senonchè queste circostanze non valgono ad inficiare, per violazione dell'art.5, comma 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n.286, i provvedimenti impugnati. Ed infatti, venuta meno l'originaria regolarizzazione, e non disponendo di altro legittimo titolo per l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato, l'ottenimento di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ai sensi dell'art.5 medesimo, comma 3 quater, era subordinato alla condizione della certificazione, da parte della competente rappresentanza diplomatica consolare italiana, della sussistenza dei requisiti previsti dall'art.26 dello stesso D.lgs.

L'esistenza di tale certificazione e, comunque, del possesso dei relativi requisiti, non è stata prospettata né tantomeno dimostrata nel presente giudizio e, quel che più conta, alla luce dei principi relativi all'esatto oggetto del giudizio in questa sede, non è stato allegato e dimostrato che certificazione e requisiti siano stati fatti valere insieme con la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del 12 luglio 2004, sicchè il relativo diniego non risulta censurabile sotto questo profilo, non risultando, in sede di procedura di rinnovo, la sussistenza di "sopraggiunti nuovi elementi" che consentissero il rilascio del permesso ai sensi dell'invocato art.5, comma 5, del D.lgs.n.286\98.

3. Con il terzo motivo di appello, si contesta che l'omessa e falsa applicazione dell'art.2, comma 6, del D.lgs.n.286\98, da parte dei provvedimenti impugnati, sarebbe stata erroneamente disconosciuta dal Tar sul rilievo che la mancata traduzione dei provvedimenti impugnati costituisse semplice irregolarità, suscettibile al più di giustificare la concessione della rimessione in termini per errore scusabile, mentre invece, per l'appellante, tale immotivata mancata traduzione determinerebbe la "radicale nullità del provvedimento impugnato".

Al riguardo è sufficiente rammentare che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, ai fini del giudizio instaurato per l'impugnazione di un atto preclusivo in tema di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, l'eventuale mancata traduzione del provvedimento di diniego, dall'italiano in lingua conosciuta dall'interessato, costituisce semplice irregolarità, suscettibile, in ipotesi, di riflettersi sui termini di impugnazione, senza che comporti l'annullabilità e, tantomeno, la nullità del provvedimento stesso.

Tale conclusione è ritraibile dalla stessa norma del comma 6 dell'art.2 citato, che prevede la traduzione, espressamente, "ai fini della comunicazione", attinendo perciò ad un elemento estrinseco al contenuto essenziale dell'atto e rilevante nella fase dell'integrazione dell'efficacia. La conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di traduzione, dunque, si manifesta nel salvaguardare il diritto di difesa del destinatario, reintegrandolo nelle sue facoltà impugnatorie laddove, in presenza della mancata traduzione, non abbia tempestivamente proposto il ricorso giurisdizionale, evenienza che, nel caso, non si è verificata.

Alla luce delle precedenti considerazioni l'appello va integralmente respinto. La natura della controversia consiglia di compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13.3.2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI

**Cons. Stato Sez. IV, 19-10-2004, n. 6749**

sul ricorso in appello iscritto al NRG 8338 dell'anno 1996 proposto da CALLIKU MUHARREM, rappresentato e difeso dagli avv. Renzo Terzi e Ermanno Prastaro, con i quali e' elettivamente domiciliato in Roma, via Chinotto, n. 1 (presso lo studio del secondo);

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma alla via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, n. 663 del 3 luglio 1996;

**Svolgimento del processo**

Con decreto N.A.11/94/Str/P.S. del 15 dicembre 1994 il Prefetto della provincia di Udine disponeva l'espulsione dal territorio dello stato del cittadino albanese Calliku Muharrem, già in possesso di permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato con scadenza 21 novembre 1994, in quanto il predetto, richiesto in data 27 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non aveva dimostrato la liceità e la sufficienza dei propri mezzi di sostentamento, avendo svolto attività lavorativa fin dal suo ingresso in Italia, avvenuto nel marzo del 1991, solo per alcuni mesi.

Avverso tale provvedimento l'interessato insorgeva innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli - Venezia Giulia, giusta ricorso notificato il 10 gennaio 1995, chiedendone l'annullamento alla stregua di tre motivi di censura.

Con il primo, rubricato "violazione dell'art. 5, 1 co. D.L. N. 416/1989", il ricorrente deduceva che il provvedimento impugnato gli era stato notificato nella sola lingua italiana, di cui non aveva la necessaria padronanza, essendone stato apoditticamente ed inopinatamente affermato dall'agente notificatore del

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

provvedimento stesso la sufficienza della sua conoscenza; con il secondo motivo, lamentando "Ulteriore violazione di legge", il ricorrente rilevava l'impugnato provvedimento di espulsione era stato emanato in palese violazione dell'articolo 8 par. 1 della convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata dall'Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 158, secondo cui il cittadino straniero che abbia perduto il posto di lavoro non puo' per cio' solo essere licenziato, com'era invece stato inopinatamente disposto nei suoi confronti, pur non sussistendo a suo carico alcun elemento indiziario di eventuali condotti illecite; con il terzo motivo, poi, denunciava che il provvedimento di espulsione era inficiato da eccesso di potere, in quanto in sede di rinnovo del permesso di soggiorno non era stato mai sollevato alcun rilievo circa la mancata disponibilita' di un reddito minimo pari alla pensione sociale, come richiesto dal comma 8, dell'articolo 4, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, nel testo sostituito dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, cosi' che del tutto contraddittorio, oltre che di dubbia applicabilita', era stato l'ordine di dimostrare il possesso delle sufficiente e lecite fonti di sostentamento ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

L'adito Tribunale, nella resistenza delle intime amministrazioni statali, con la sentenza n. 663 del 3 luglio 1996, respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate avverso il provvedimento impugnato.

Con atto di appello notificato il 26 ottobre 1996 il predetto Calliku Muharrem impugnava la prefata sentenza, chiedendone la riforma, riponendo a tal fine le stesse censure svolte in prime cure, a suo avviso, erroneamente respinte dai primi giudici, con motivazione carente, insufficiente ed assolutamente non condivisibile.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione dell'Interno deducendo l'inammissibilita' e l'infondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto.  
Motivi della decisione

I. L'appello e' infondato e deve essere respinto, non meritando l'impugnata sentenza le critiche che le sono state rivolte.

I.1. Quanto al primo motivo di gravame, con cui lo straniero ha lamentato che il provvedimento di espulsione gli era stato notificato nella sola lingua italiana, da lui non perfettamente conosciuta e compresa, non potendo darsi a tal fine alcun valore alla mera affermazione dell'agente notificatore circa la sufficienza della sua conoscenza della lingua stessa, deve osservarsi che e' stato gia' affermato che la mancata traduzione di un provvedimento di espulsione dello straniero in una lingua a lui conosciuta (ovvero quanto meno in lingua inglese, francese o spagnola) non costituisce vizio di legittimita' del provvedimento espulsivo, non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato, ma essendo esclusivamente finalizzata a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 Cost. (C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 238).

Il motivo in esame, quindi, e' palesemente infondato, atteso che, anche a voler prescindere dall'effettivita' delle mere affermazioni difensive svolte sul punto

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

dall'appellante, non vi e' dubbio alcuno che non vi e' stata alcuna lesione del diritto di difesa.

I.2. Ugualmente privo di fondamento giuridico e' il secondo mezzo di gravame, con il quale e' stata dedotta l'illegittimita' del provvedimento di espulsione non potendo costituire la perdita del lavoro causa di espulsione.

Invero, come risulta evidentemente dalla lettura dell'impugnato provvedimento di espulsione, quest'ultimo trova fondamento esclusivamente nella circostanza che, avendo l'appellante lavorato in Italia solo per pochi mesi, egli non ha dimostrato la liceita' e la sufficienza dei mezzi di sostentamento.

Al riguardo ne' in primo grado, ne' in grado di appello, l'interessato si e' premurato di confutare l'assunto della Prefettura di Udine, limitandosi, come si e' visto ad addurre un'argomentazione (l'inidoneita' della perdita del lavoro quale legittima causa di espulsione) che e' del tutto in conferente al caso di specie.

E' appena il caso di evidenziare che la necessita' che lo straniero possa contare su leciti e sufficienti mezzi di sostentamento e' funzionale al suo effettivo inserimento nella realta' sociale italiana, evitando che possa diventare strumento di organizzazioni malavitose.

I.3. La motivazione dell'impugnato provvedimento di espulsione, ancorata, come emerge da quanto esposto sub I.2.), dalla mancata prova circa la liceita' e la sufficienza dei mezzi di sostentamento, da' conto dell'inconferenza anche del terzo motivo di gravame, essendo del tutto irrilevante, ai fini dello scrutinio di legittimita' del provvedimento contestato, la circostanza che precedentemente il permesso di soggiorno sarebbe stato sempre regolarmente rinnovato.

II. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Calliku Muharrem avverso la sentenza n. 663 del 3 luglio 1996 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli - Venezia Giulia, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento in favore del Ministero dell'Interno delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 3.000 (tremila).

Così' deciso in Roma, addì' 27 maggio 2004, dal Consiglio di Stato (sez. IV)

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

**Cons. Stato Sez. IV, 17-01-2002, n. 238**

Svolgimento del processo

Il Questore della provincia di Reggio Emilia con decreto cat. A.12/2001 Str. del 30 gennaio 2001 ha disposto la revoca del permesso di soggiorno rilasciato il 4 gennaio 2001 per lavoro subordinato al cittadino marocchino Sobhi Abdel Jalil, su esibizione da parte di quest'ultimo del passaporto con visto d'ingresso di tipo D (per lavoro subordinato), a sua volta rilasciato dal Consolato d'Italia in Casablanca previo deposito di documentazione relativa all'autorizzazione al lavoro risultata poi falsa, tant'è che il predetto cittadino marocchino, insieme ad altri, è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, con sentenza n. 228 del 27 aprile 2001 ha respinto il ricorso proposto dal predetto Sobhi Abdel Jalil per l'annullamento del citato decreto del Questore di Reggio Emilia, ritenendo infondati i motivi di censura dedotti.

Con atto di appello, notificato alla Questura di Reggio Emilia presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna in data 5/9 ottobre 2001, l'interessato ha proposto appello avverso detta statuizione, articolando sostanzialmente tre motivi di gravame ed insistendo per l'accoglimento della istanza di sospensione della sentenza e del provvedimento impugnato in primo grado per l'esistenza di un danno grave ed irreparabile.

Con il primo motivo, rubricato "eccesso di potere per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, I comma, 5 e 22 D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Erronea e contraddittoria motivazione", l'appellante ha sostenuto l'erroneità dell'assunto dei primi giudici, secondo cui il possesso di una regolare autorizzazione al lavoro costituisce un presupposto indispensabile, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. n. 286/98, per l'ottenimento del permesso di soggiorno che, a suo avviso, per contro, è subordinato alla mera esibizione alla Questura competente del passaporto o di altro titolo equipollente, nonché del visto di soggiorno.

Dopo aver aggiunto che la revoca del permesso di soggiorno è consentita solo allorché mancano o sono venuti a mancare i requisiti per l'ingresso ed il soggiorno e che nel caso di specie non risulta revocato il visto d'ingresso rilasciato dal Consolato di Casablanca, regolarmente ottenuto, la revoca del permesso di soggiorno è illegittima, non essendo provata l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato della falsità degli atti utilizzata per il conseguimento del visto d'ingresso.

Con il secondo motivo, denunciando "Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 9° comma D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Erronea e contraddittoria motivazione", l'appellante si duole del fatto che i primi giudici non avrebbero apprezzato l'illegittimità del provvedimento impugnato ai sensi della disposizione contenuta nel 9° comma dell'articolo 22 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, secondo cui la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

il lavoratore extracomunitario del permesso di soggiorno, negando la ricorrenza di tali presupposti di fatto nel caso di specie.

Infine, lamentando "Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 6° comma del D.L. 286 del 25 luglio 1998. Erronea e contraddittoria motivazione", Sobhi Abdel Jalil ha sostenuto che i primi giudici avrebbero illegittimamente considerato una mera irregolarità, priva di rilevanza viziante, la circostanza che il decreto impugnato non sarebbe stato accompagnato da una copia in una lingua a lui conosciuta ovvero in lingua inglese, francese o spagnola, in stridente violazione con la norma richiamata.

L'Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio.

All'udienza in camera di consiglio del 30 ottobre 2001, alla quale la causa è stata chiamata per la trattazione dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 ed informate le parti presenti, l'affare è stato introitato per la decisione di merito.

Motivi della decisione

I. E' controversa la legittimità del decreto cat. A. 12/2001 Str. del 30 gennaio 2001, con il quale il Questore della provincia di Reggio Emilia ha disposto la revoca del permesso di soggiorno rilasciato il 4 gennaio 2001 per lavoro subordinato al cittadino marocchino Sobhi Abdel Jalil.

Questi ha impugnato la sentenza n. 228 del 27 aprile 2001 del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, che ha riconosciuto pienamente legittimo l'atto impugnato, articolando tre motivi di censura; l'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

II. Osserva la Sezione che, anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità dell'appello, che risulta nullamente notificato all'amministrazione statale nel domicilio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna invece che in quello dell'Avvocatura generale dello Stato (nullità non sanata per la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione) (C.d.S., sez. VI, 24 giugno 1999 n. 865; sez. IV, 23 ottobre 1991 n. 852), esso è infondato.

II.1. L'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) stabilisce che l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento e del visto d'ingresso (primo comma), precisando che quest'ultimo è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiani nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero (comma 2°); il comma 3°, poi, con norma di carattere generale, prevede che l'ingresso nel proprio territorio allo straniero sarà consentito "allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

provenienza", aggiungendo che "non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato...".

L'articolo 5 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rubricato espressamente "Rilascio dei visti di soggiorno, dispone al secondo comma che "il visto di soggiorno può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente", chiarendo al comma 5°, che nella domanda per il rilascio del visto deve essere indicato anche il motivo.

L'articolo 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, inoltre, afferma che possono soggiornare in Italia gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, muniti di permesso di soggiorno.

II.2. Dall'esame di tale coacervo normativo emerge che correttamente i primi giudici hanno ritenuto legittimo il provvedimento impugnato.

Infatti, il rilascio del permesso di soggiorno è indissolubilmente condizionato alla circostanza che l'ingresso in Italia dello straniero sia avvenuto regolarmente, cioè nel rispetto della disposizione dell'articolo 4 che, come rilevato, contempla non solo il possesso di un passaporto valido o di un documento equipollente, ma anche il visto d'ingresso.

Nel caso in esame ciò non si è verificato, in quanto, a seguito dell'istruttoria svolta dalla Questura di Reggio Emilia dopo il rilascio del permesso di soggiorno in data 4 gennaio 2001, è risultato che il visto d'ingresso apposto dal Consolato d'Italia in Casablanca era stato concesso sulla base del deposito di falsa documentazione relativa all'autorizzazione al lavoro: a ciò è seguita anche la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, il cui procedimento - come risulta dalla documentazione in atti - risulta giunta alla fase della chiusura delle indagini di preliminari nei confronti, tra gli altri, anche dell'appellante, indagato per i reati di cui agli artt. 110 e 648 e 489.

Tale circostanza, neppure smentita dall'appellante che si è limitato a dedurre la mancanza della sentenza penale di condanna per i reati contestati, è stata giustamente ritenuta sufficiente dall'amministrazione per disporre la revoca del permesso di soggiorno, avendo trovato indiretta conferma la falsità della citata documentazione nel fatto che lo stesso interessato ha ammesso che recatosi sul luogo di lavoro indicato nell'autorizzazione esibita all'autorità consolare non è stato assunto.

II.3. Tale ultimo elemento, poi, esclude decisamente l'applicabilità della disposizione del nono comma dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, atteso che la perdita del posto di lavoro ivi predicata presuppone lo svolgimento in precedenza di un'attività lavorativa, che nel caso di specie pacificamente non c'è stata.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Infine, come correttamente osservato dai primi giudici, la pretesa mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua conosciuta dal ricorrente ovvero quanto meno in lingua inglese, francese o spagnola non costituisce un vizio di legittimità dello stesso, in quanto la relativa previsione non incide sulla correttezza del potere esercitato, ma è tesa esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione che nel caso di specie non è stato affatto violato.

III. Alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere respinto.

Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) respinge l'appello. Nulla per le spese. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

**T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27-10-2014, n. 10746**

Sul ricorso numero di registro generale 3944 del 2012, proposto da:

M.D., rappresentato e difeso dall'avv. Davide Chianese, con domicilio eletto presso Davide Chianese in Roma, via Ceneda, 39/D;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del provvedimento del 28 settembre 2011 di diniego del rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con il presente ricorso, notificato il 9 maggio 2012, è stato impugnato il provvedimento della Questura di Roma-ufficio immigrazione del 28 settembre 2011, notificato il 23 ottobre 2011, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal ricorrente, cittadino senegalese, il 28 dicembre 2010. Il provvedimento è stato adottato sulla base di una condanna a carico del richiedente, divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2009, per commercio di prodotti falsi e ricettazione continuati, in relazione all'art 26 comma 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e comunque alla mancanza di redditi provenienti da fonte lecita.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

E' stata chiesta in via preliminare la rimessione in termini ai fini della tempestiva proposizione del presente ricorso.

Sono stati formulati i seguenti motivi di ricorso:

difetto di motivazione; violazione degli artt 4 comma 3 e 5 comma 4 ed erronea valutazione dei presupposti del D.Lgs. n. 286 del 1998; violazione dell'articolo 27 comma 2 della Costituzione; eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti ;

violazione degli articoli 8 e 10 bis della L. n. 241 del 1990; degli art. 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990; degli articoli 97, 98 e 117 Cost.;

incompetenza assoluta; violazione del diritto di difesa;

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato con atto di forma e depositando documentazione.

Alla camera di consiglio del 28 giugno 2012 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato in relazione alla condanna per un reato considerato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

All'udienza pubblica del 14 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare deve essere esaminata la istanza di remissione in termini. Il ricorso sarebbe infatti tardivo essendo stato notificato nel maggio 2012, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 23-10-2011.

Tale istanza può essere accolta, anche tenendo conto della traduzione del provvedimento in un testo in forma riassuntiva in lingua francese. E' vero che si tratta della lingua ufficiale del Senegal, paese di origine del ricorrente, e che ai sensi dall'art 2 comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998 ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato, ma nello stesso provvedimento si dà atto della mancanza di disponibilità di personale idonea alla traduzione lingua conosciuta dallo straniero con ciò riconoscendo la difficoltà di comprensione anche della lingua francese.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente non costituisca un vizio di illegittimità del provvedimento, ma, poiché, si tratta di disposizione posta a tutela della effettività del diritto di difesa, renda ammissibile la rimessione in termini in caso di tardiva proposizione del ricorso. La mancata traduzione, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non costituisce vizio invalidante i provvedimenti concernenti il soggiorno dello straniero, ma abilita l'interessato a rivendicare la

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che la mancata traduzione non comporta l'illegittimità del provvedimento, ma può determinare soltanto l'eventuale rimessione in termini dell'interessato, al fine di consentirgli di svolgere l'impugnazione contro l'atto sfavorevole (Tar Lazio II quater n. 8525 del 2013).

Nel merito il ricorso è infondato.

Sostiene la difesa ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto l'Amministrazione avrebbe omissso una specifica valutazione della pericolosità sociale del ricorrente.

Tale censura è infondata.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998, non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. "Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della L. 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale".

Ai sensi dell'art 26 comma 7 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, comma introdotto dalla L. n. 189 del 2002, la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della L. 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Tale norma, dettata testualmente in relazione alla revoca del permesso di soggiorno, è a maggior ragione applicabile in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, non essendo ragionevole che l'anzidetta causa ostativa possa agire nel corso di validità del permesso e non anche in siffatta occasione, dovendosi d'altra parte escludere per evidenti ragioni di logica, oltreché di economicità dell'azione amministrativa, che il permesso debba prima essere rilasciato per poi essere immediatamente revocato ( Consiglio di Stato n. 4008 del 2011).

La giurisprudenza ha ritenuto, altresì, che , in base alla lettura combinata di tali norme, l'effetto automaticamente ostativo di tali condanne sussista solo nel caso di domanda di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

L'articolo 26 comma 7 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede l'automatica preclusione al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo delle condanne per i reati relativi alla tutela del diritto di autore e di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale (Consiglio di Stato 4008 del 2011). La condanna con provvedimento irrevocabile ai sensi dell'art. 26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, con il conseguente effetto dell'automatica preclusione del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, riguarda esclusivamente, per ragioni letterali e sistematiche, la fattispecie di "ingresso e soggiorno per lavoro autonomo" e non anche, i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo. (Consiglio di Stato n. 2932 del 2012; n. 260 del 2011).

Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rispetto al quale il precedente penale sulla base del quale è fondata la motivazione del provvedimento impugnato, appare automaticamente ostativo.

L'automatismo previsto dall'articolo 26 comma 7 bis è stato affermato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 859 del 2010, depositata in giudizio dalla difesa ricorrente, che peraltro ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla L. n. 189 del 2002 solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

L'automatismo ostativo della disciplina normativa comporta l'infondatezza delle censure relative alla violazione dell'art 10 bis della L. n. 241 del 1990 e alla mancata partecipazione al provvedimento, in quanto il provvedimento impugnato era atto vincolato.

Infondata è altresì la censura relativa alla illeggibilità della sottoscrizione del provvedimento.

Dal timbro apposto in calce all'atto risulta chiaramente la paternità della sottoscrizione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che non sia causa di invalidità o nullità l'illeggibilità della firma apposta in calce allo stesso, quando sia comunque possibile individuare lo status del soggetto sottoscrittore, trattandosi in questo caso di mera irregolarità del provvedimento, che non ne comporta l'invalidità. Inoltre, l'autografia della sottoscrizione non è neppure configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo qualora dallo stesso contesto dell'atto sia possibile accertare l'attribuibilità dell'atto stesso a chi deve esserne l'autore ( Cassazione civ 11458 del 2012; 13375 del 2009).

Sostiene ancora il ricorrente la illegittimità del provvedimento in relazione alla mancata traduzione dello stesso in una lingua comprensibile al ricorrente.

Tale censura non può essere accolta, non costituendo la mancata traduzione vizio di legittimità del provvedimento e avendo condotto alla accoglimento della istanza di remissione in termini .

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Sostiene, infine, la difesa ricorrente la nullità del provvedimento impugnato, essendo stato notificato in copia senza alcuna attestazione di conformità all'originale.

Tale censura non può essere accolta

La notifica del provvedimento stesso anche in mera copia non autenticata e priva di firma costituisce mera irregolarità, qualora il testo trasmesso sia conforme, con validi effetti comunicativi, a un provvedimento legittimamente emanato e regolarmente sottoscritto (Cons. Stato, 5860 del 2013).

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della materia in questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

**T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 08-03-2013, n. 114**

sul ricorso numero di registro generale 288 del 2012, proposto da:

A.B.F., rappresentato e difeso dall'avv. Ameriga Petrucci, con domicilio eletto presso Pietro Basile Avv. in Potenza, p.zza M. Pagano, 8;

contro

Questura di Potenza in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare

del decreto del Questore di Potenza, datato 4.5.2012, che ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

I - Parte ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Potenza, datato 4.5.2012, che ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

lavoro subordinato e ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente, chiedendone l'annullamento.

Ha formulato i seguenti motivi di ricorso:

- 1) Mancanza e/o illogicità della motivazione; violazione di legge e/o eccesso di potere;
- 2) Violazione dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998;
- 3) Violazione delle norme riguardanti il procedimento amministrativo;
- 4) Inesistenza e/o nullità del provvedimento impugnato perché non risulta conforme all'originale;
- 5) Nel quinto motivo ha contestato nel merito le ragioni riguardanti il mancato diniego di conversione del permesso di lavoro stagionale, in particolare, deducendo sui seguenti punti: 5.1) mancato precedente soggiorno per motivi di lavoro stagionale; 5.2) non aver intrapreso il lavoro di cui all'autorizzazione; 5.3) mancata dimora nel luogo di residenza; 5.4) assenza di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, spiegando argomentazioni difensive.

La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 7 febbraio 2013 e trattenuta in decisione.

II - Il ricorso si rivela infondato.

Tra i motivi del mancato rinnovo del permesso di soggiorno l'Amministrazione ha dedotto l'assenza di reddito sufficiente al proprio sostentamento.

Le condizioni previste dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno sono le medesime richieste in sede di primo rilascio, come può agevolmente desumersi dagli artt. 4 e 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998; sicché è legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per lavoro subordinato in caso di omessa documentazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro in atto e di omessa produzione della certificazione attestante il reddito minimo necessario per l'ottenimento del permesso stesso per motivi di lavoro, come previsto dall'art. 13, comma 2, D.P.R. n. 394 del 1999 (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 22 aprile 2009, n. 2110).

Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce, difatti, un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità del suo ingresso nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato, dovendo questi essere stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

ospitante (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 6 dicembre 2012, n. 1961; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14 settembre 2012, n. 2335).

A questo riguardo, il D.Lgs. n. 286 del 1998 pone a carico dello straniero che richiede il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo un onere di allegazione e produzione documentale da espletarsi nella fase istruttoria del procedimento di rilascio (T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 4 dicembre 2009, n. 1217; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27 maggio 2008, n. 1856).

Inoltre, l'Amministrazione deve tener conto - ai sensi dell'art. 5 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 - degli elementi sopraggiunti dopo la domanda e prima della decisione, per verificare se siano presenti elementi che, indipendentemente dal momento di acquisizione, consentano di concludere che i requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti: infatti la valutazione sui requisiti non va riferita al solo momento in cui l'istante ha presentato la domanda, bensì anche a quello in cui l'autorità amministrativa si pronuncia su di essa, occorrendo tener conto delle condizioni attuali dello straniero (T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 17 marzo 2008, n. 626).

L'onere di allegazione documentale, peraltro, non può essere adempiuto in occasione del ricorso proposto per l'annullamento del diniego, in quanto il giudizio ha natura impugnatoria ed ha per oggetto un provvedimento autoritativo, la cui legittimità va verificata sulla base degli elementi acquisiti nella fase istruttoria ad esso preordinata, non essendo tale giudizio preordinato all'accertamento del rapporto tra amministrazione e cittadino extracomunitario (T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 4 dicembre 2009, n. 1217; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27 maggio 2008, n. 1856).

Ora, nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia allegato alla richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno la documentazione attestante un reddito sufficiente ai fini del rinnovo (nel CUD 2011, riferito all'anno 2010, risulta un reddito di Euro 2.319,62 inferiore all'importo minimo annuo dell'assegno sociale secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, lett. b del D.Lgs. n. 286 del 1998), né tale documentazione è stata allegata successivamente nemmeno in sede di giudizio in quanto i CUD degli anni 2011 e 2012 (riferite rispettivamente agli anni 2010 e 2011) dimostrano esclusivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro ma non il raggiungimento del reddito minimo necessario, pari all'assegno sociale (nel 2011 risultano redditi complessivi per Euro 3.289,31), così come non risultano allegate buste paga o altri documenti per l'anno 2012 attestanti una stabile condizione lavorativa con un reddito superiore al minimo richiesto.

Il ricorrente non era quindi in possesso di un requisito sostanziale per il rilascio del permesso di soggiorno e irrilevante diviene a questo punto l'esame degli altri motivi di ricorso aventi ad oggetto la contestazione dell'assenza dei requisiti sostanziali per il suddetto rilascio, in quanto l'indicata ragione dell'assenza del requisito reddituale posta a fondamento del diniego risulta da sola idonea e sufficienti a fondare il provvedimento di diniego gravato.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Pacifico risulta in giurisprudenza difatti che, in omaggio al principio di conservazione degli atti nell'ipotesi di sussistenza vizi che non compromettano l'esito provvedimento finale, nel caso in cui l'atto amministrativo gravato "si fondi su una pluralità di ragioni, ognuna delle quali abbia autonoma sufficienza, esso è legittimo anche quando lo sia una sola di esse, di per sé idonea a sostenere l'atto" (T.A.R. Campania - Salerno, 19.4.2000, n. 275).

III - Parte ricorrente ha però dedotto anche vizi formali e procedurali che il Collegio passa a scrutinare.

E' stata censurata l'omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal ricorrente.

La censura è infondata.

La mancata comprensione dell'atto relativo al permesso di soggiorno e la mancata traduzione dello stesso in lingua conosciuta dal destinatario, non vizia il provvedimento, in quanto detto profilo attiene alla comunicazione ma non alla legittimità dell'atto, e può pertanto incidere al più sulla decorrenza del termine per l'impugnazione (cfr. ex multis, T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 6 dicembre 2012, n. 1961; Cons. Stato sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2211; T.A.R. Lazio, sez. II, 7 settembre 2010, 32130).

Infondata è, altresì, la censura incentrata sull'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss della L. n. 241 del 1990 e del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della medesima L. n. 241 del 1990.

Non è ipotizzabile alcuna compromissione o lesione del diritto di difesa dello straniero che, proposta istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, si dolga, in seguito, alla reiezione della medesima, della mancata comunicazione di avvio del procedimento da parte della Pubblica Amministrazione competente, in violazione del fondamentale principio informatore dell'azione amministrativa di cui all'art. 7 della L. n. 241 del 1990.

In circostanze siffatte, invero, non può negarsi la conoscenza da parte dello straniero del relativo provvedimento, per aver egli presentato l'istanza che ne ha comportato la instaurazione e, dunque, la possibilità dello stesso di presentare le proprie ragioni alla Pubblica Amministrazione (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 31 agosto 2010, n. 5149).

Inoltre, l'obbligo di comunicazione dell' avvio del procedimento non sussiste quando il procedimento sia ad istanza di parte: principio questo da applicare al caso della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno formulata da un cittadino straniero (Cons. Stato Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2513).

Infondata è, infine, la censura relativa alla circostanza che la copia del provvedimento notificata mancherebbe l'attestazione di conformità all'originale in violazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

La norma indicata da parte ricorrente e la giurisprudenza richiamata in ordine all'effetto viziante dell'omissione di tale formalità comunicatoria si riferisce alla fattispecie del tutto diversa del decreto di espulsione e non è riportabile all'ipotesi in questione del rigetto di rinnovo dell'istanza di permesso di soggiorno, dove la mancanza dell'attestazione di conformità non assume effetto viziante.

A quest'ultimo riguardo il Collegio rileva come, peraltro, le modalità di comunicazione del provvedimento, attenendo alla fase integrativa dell'efficacia, non inficiano la validità dell'atto; tanto più che, nella fattispecie, non è neppure in contestazione la provenienza dell'atto dal soggetto titolare del potere in esso esercitato (T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13 marzo 2012, n. 2454).

IV - Il ricorso deve quindi essere rigettato.

In considerazione della natura della controversia sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

**T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 19-07-2013, n. 693**

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2013, proposto da:

S.Z., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Rostan, con domicilio eletto presso l'avv. Emanuela Mercanti in Brescia, via Romanino 16;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI BRESCIA, QUESTURA DI BRESCIA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto del Prefetto di Brescia prot. n. 103789 del 13 dicembre 2011, con il quale è stato revocato il beneficio dell'emersione concesso alla ricorrente ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. 1 luglio 2009, n. 78;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

- del decreto del Questore di Brescia Cat.A-12/Immig/2012/2^Sez/db del 13 marzo 2012, con il quale sono stati annullati i permessi di soggiorno che erano stati rilasciati alla ricorrente sulla base del beneficio dell'emersione;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. La ricorrente S.Z. ha ottenuto dalla Prefettura di Brescia il beneficio dell'emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 sulla base della documentazione medica presentata dal datore di lavoro. Tale documentazione (consistente in due certificati medici apparentemente sottoscritti dal medico di famiglia dott. E.M. in data 9 novembre 2009) attestava la presenza di patologie per le quali si rendeva necessaria l'assistenza continuativa nelle 24 ore da parte di personale badante. Alla definizione del contratto di soggiorno, avvenuta il 19 novembre 2009, ha fatto seguito in data 6 agosto 2010 il rilascio da parte della Questura di Brescia di un primo permesso di soggiorno, poi rinnovato in data 14 settembre 2011.

2. In seguito ad apposite verifiche la Prefettura, attraverso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ha appurato che i due certificati medici erano stati alterati. La dott. M. ha infatti dichiarato in data 13 ottobre 2011 che rispetto alla versione originale conservata nella cartella medica informatizzata i due certificati relativi al datore di lavoro della ricorrente presentano le seguenti difformità: (a) è stata aggiunta la frase "e necessita di assistenza giorno e notte"; (b) all'elenco sono state aggiunte due patologie; (c) la firma in calce non è quella della dott. M..

3. Di conseguenza, con decreto del 13 dicembre 2011 la Prefettura ha revocato il beneficio dell'emersione per insussistenza del presupposto della condizione patologica del datore di lavoro. Quest'ultimo e la ricorrente sono stati inoltre denunciati in relazione all'alterazione dei certificati medici.

4. Preso atto della decisione prefettizia, la Questura di Brescia con decreto del 13 marzo 2012 ha annullato i permessi di soggiorno rilasciati alla ricorrente sulla base del beneficio dell'emersione.

5. Contro i predetti decreti, la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 25 marzo 2013 e depositato il 23 aprile 2013. Le censure sono così riassumibili: (i) violazione dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto i provvedimenti non sono stati tradotti nell'unica lingua perfettamente padroneggiata dal destinatario (cinese); (ii) violazione delle garanzie procedurali, in quanto la comunicazione di avvio è stata trasmessa a un indirizzo che non corrispondeva più alla residenza della ricorrente; (iii) difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto la ricorrente non ha avuto alcun ruolo nella produzione dei certificati medici riguardanti il datore di lavoro, e comunque la sua attività lavorativa potrebbe essere riqualificata come collaborazione domestica (che non presuppone uno stato invalidante nel datore di lavoro); (iv) ancora difetto di motivazione, in quanto la ricorrente si trova adesso in una situazione del tutto differente (non è più alle dipendenze dell'originario datore di lavoro, svolge stabilmente un'altra attività lavorativa, ha formato una propria famiglia con un compagno e due figli minori).

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

6. L'amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

7. La Questura con nota depositata il 6 maggio 2013 precisa a proposito della traduzione che il provvedimento prefettizio di revoca non è bilingue perché destinato al solo datore di lavoro (cittadino italiano), mentre l'annullamento dei permessi di soggiorno, essendo rivolto alla ricorrente, è corredato della traduzione in inglese. A proposito di questo secondo provvedimento viene inoltre chiarito che la Questura di Cuneo, competente per via della nuova residenza della ricorrente (Comune di Barge), ha provveduto a nominare un traduttore cinese, il quale ha apposto la sua firma in calce alla relata di notifica e ha aiutato l'operatore di polizia a esporre alla ricorrente il contenuto dell'atto.

8. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, con note depositate il 12 e il 20 aprile 2013, ha precisato che il datore di lavoro della ricorrente aveva chiesto la regolarizzazione anche per un secondo badante di nazionalità cinese, e che parimenti la moglie del ricorrente aveva chiesto identico beneficio per altri due badanti, sempre di nazionalità cinese. Anche il certificato medico relativo alla moglie è stato disconosciuto dalla dott. M. attraverso la dichiarazione del 13 ottobre 2011, specificamente con riguardo alla frase "pertanto la pz necessita di assistenza 24 ore su 24 (badanti 2)". Circa la possibilità di classificare il lavoro della ricorrente come collaborazione domestica, le predette note dello Sportello Unico per l'Immigrazione definiscono tale ipotesi inverosimile, in quanto il reddito del datore di lavoro era modesto (rispettivamente Euro 6.251 e Euro 6.452 a titolo di pensione di vecchiaia degli artigiani per gli anni 2008 e 2009), e ancora più limitato era il reddito della moglie (rispettivamente Euro 4.337 e Euro 6.412 a titolo di pensione sociale per gli anni 2008 e 2009). Pur trattandosi di cifre al netto, il reddito familiare rimane lontano dalla soglia prevista dall'art. 1-ter comma 4-d del D.L. n. 78 del 2009 (reddito imponibile minimo di Euro 20.000 per i nuclei familiari con un solo soggetto percettore di reddito, e reddito imponibile complessivo non inferiore a Euro 25.000 per i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito).

9. Sulla vicenda contenziosa si possono formulare le seguenti considerazioni:

(a) per quanto riguarda le censure formali, la mancanza della traduzione non costituisce causa di illegittimità del provvedimento ma soltanto giustificato motivo per l'eventuale rimessione in termini della parte ricorrente. La mancata comprensione del testo incide, infatti, sul diritto di difesa ma non retroagisce sugli elementi sostanziali dell'atto. Peraltro, il problema riguarda il solo decreto prefettizio, che pur essendo indirizzato al datore di lavoro deve essere compreso anche dal lavoratore straniero. La Questura di Brescia ha invece correttamente predisposto una traduzione in inglese, che secondo un'interpretazione letterale dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (quella poi ripresa nell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394) è sempre idonea a far presumere la comprensione. La Questura di Cuneo, ancora più correttamente, è andata oltre la lettera della norma e si è preoccupata di fornire alla ricorrente un aiuto alla comprensione mediante la nomina di un traduttore;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

(b) non sembra quindi che l'amministrazione non si sia fatta carico della barriera linguistica sussistente nei riguardi del destinatario delle proprie decisioni, né risulta che l'assenza di una traduzione del decreto prefettizio abbia in qualche modo danneggiato la ricorrente, la quale ha comunque potuto esercitare pienamente le proprie difese dopo la notifica del decreto della Questura di Brescia, avvenuta in data 23 gennaio 2013;

(c) a proposito della comunicazione di avvio del procedimento, è vero che la Questura di Brescia ha utilizzato un indirizzo non più attuale, in quanto la ricorrente aveva già spostato la propria residenza da Brescia a Barge. Tuttavia, questa circostanza non produce automaticamente l'illegittimità del provvedimento finale, essendovi la possibilità per l'amministrazione di dimostrare la fondatezza della decisione tramite la sanatoria giudiziale prevista dall'art. 21-octies comma 2 secondo periodo della L. 7 agosto 1990, n. 241;

(d) circa i presupposti dell'emersione, dal quadro fattuale sopra descritto risulta chiaramente che la domanda di regolarizzazione non poteva essere accolta. La documentazione medica è stata alterata su un punto determinante (la presenza di patologie richiedenti assistenza continuativa) e il reddito familiare del datore di lavoro e della moglie rende inverosimile che la ricorrente abbia intrattenuto un effettivo rapporto di collaborazione domestica, a maggior ragione se si considera il numero di soggetti per i quali i coniugi hanno chiesto la regolarizzazione;

(e) poiché si deve ritenere che nessun rapporto di assistenza alla persona o di lavoro domestico sia mai stato instaurato, non è necessario accertare se la ricorrente fosse consapevole della falsificazione dei documenti prodotti dal datore di lavoro. La vicenda penale può rimanere estranea al presente giudizio, perché la ricorrente non può comunque esibire alcun affidamento tutelabile in relazione a un rapporto di lavoro che non è mai esistito;

(f) l'affidamento potrebbe invece assumere rilievo sotto un altro profilo, ossia come conseguenza del radicamento sociale sviluppato dalla ricorrente sulla base dei titoli di soggiorno poi annullati. Il radicamento sociale rappresenta in effetti un elemento sopravvenuto che consente la prosecuzione della permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998. Attraverso questa norma, la giurisprudenza nazionale tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione per i diritti dell'uomo (v. CS Sez. VI 27 luglio 2010 n. 4887);

(g) vi sono però dei limiti. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel definire l'ampiezza della tutela dovuta in base all'art. 8 della Convenzione, riconosce agli Stati il potere di espellere gli stranieri che abbiano posto in essere macroscopiche violazioni delle norme sull'immigrazione, ad esempio fornendo dati e documenti non veritieri alle autorità (v. CEDU Sez. I 14 febbraio 2012, Antwi, punti 89-90; CEDU Sez. IV 28 giugno 2011, Nunez, punti 71-72);

(h) la giurisprudenza della Corte tiene però in considerazione anche il principio secondo cui la misura dell'espulsione è ammissibile solo quando possa essere qualificata come necessaria in una società democratica, ossia quando risulti

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

giustificata da una pressante esigenza sociale e sia proporzionata allo scopo perseguito (v. CEDU Sez. II 2 agosto 2001, Boulouf, punti 46-47). Più in dettaglio, la Corte (v. CEDU GC 23 giugno 2008, Maslov, punto 71; CEDU Sez. II 15 novembre 2012, Shala, punto 45) ritiene che nel bilanciamento tra l'aspettativa dello straniero a continuare il soggiorno e l'interesse della collettività al mantenimento dell'ordine pubblico si debbano considerare (1) la natura e la gravità delle infrazioni commesse, (2) la durata del soggiorno, (3) il tempo trascorso dall'infrazione e la condotta mantenuta nel frattempo, (4) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite e con quello di origine;

(i) nel caso in esame il problema non si colloca sul piano penale (la denuncia formulata nei confronti della ricorrente e del datore di lavoro non ha finora prodotto conseguenze) ma è costituito dall'oggettiva falsità del contenuto dei certificati medici, che ha indotto in errore le autorità circa i presupposti dell'emersione consentendo alla ricorrente di ottenere un vantaggio indebito. Poiché gli elementi a disposizione fanno ritenere inesistente il rapporto di lavoro oggetto della regolarizzazione, la ricorrente non può conservare e consolidare il beneficio ottenuto;

(j) peraltro, vista la giurisprudenza della Corte sopra richiamata, i fatti sopravvenuti (e in particolare la presenza di un nucleo familiare con figli minori) non possono essere considerati irrilevanti. L'amministrazione è quindi tenuta a verificare, su richiesta della ricorrente, se sussistano le condizioni per rilasciare un titolo di soggiorno riferito alla situazione attuale (ad esempio, un permesso per motivi di famiglia o per ricongiungimento familiare).

10. Con queste ultime precisazioni, il ricorso deve essere respinto. La complessità di alcuni aspetti della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio.  
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

**T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-05-2013, n. 1236**

sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2010, proposto da:

M.S.M., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Marciano, Federico De Micheli, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Manara, 11;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia 1; Questura di Milano;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

per l'annullamento

del decreto n.10789/10 Imm. emesso in data 23.04.2010.dal Questore della Provincia di Milano, notificato in pari data, che dispone il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'amministrazione resistente, in data 23 aprile 2010, rigettava l'istanza presentata dallo straniero volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, perché, in data 22.4.2010, era stato annullato il nulla osta all'ingresso in Italia, in quanto il ricorrente era risultato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Crotone in data 20.8.2004.

Con ricorso tempestivamente notificato all'amministrazione e regolarmente depositato nella Segreteria di questo Tar, lo straniero impugnava il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, contestandone la legittimità sotto svariati profili e chiedendone, in via cautelare, la sospensione e, nel merito l'annullamento.

L'amministrazione resistente si costituiva regolarmente in giudizio, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza depositata il 21 luglio 2010, questo Collegio rigettava la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2013, la causa veniva trattenuta in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è infondato.

Il ricorrente con un primo motivo di ricorso, contesta il provvedimento impugnato perché non tradotto nella lingua da lui conosciuta, così come non sarebbe tradotto il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Crotone nel 2004.

La doglianza non ha pregio, perché, in ogni caso, la mancata traduzione del provvedimento di diniego o di revoca del permesso di soggiorno all'extracomunitario non ne determina l'illegittimità, implicando soltanto l'eventuale rimessione in termini, rispetto alla difettosa comunicazione, al fine di consentire alla parte di svolgere con compiutezza l'impugnazione contro l'atto a lui sfavorevole (cfr., T.A.R. Milano Lombardia sez. III, 10 gennaio 2013, n. 68).

Ne deriva, pertanto, che il primo motivo di ricorso è infondato.

Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di espulsione, che avrebbe erroneamente valutato la pericolosità dello straniero, e, per derivazione, sarebbe illegittimo il provvedimento in questa sede impugnato.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Anche tale motivo di ricorso è infondato, perché l'amministrazione a fronte di un provvedimento di espulsione, che non può di certo essere sindacato in questa sede (cfr., art. 13, co. 8, D.Lgs. n. 287 del 1998), ha correttamente annullato il nulla osta, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998. A fronte dell'espulsione edel ritiro del nulla osta, che priva lo straniero della condizione di ammissibilità nel territorio nazionale, l'amministrazione resistente non poteva fare altro che rigettare l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, per difetto dei presupposti necessari.

La caratteristica dell'atto di diniego del titolo di soggiorno consente di rigettare anche il terzo motivo di ricorso, teso a contestare il provvedimento impugnato per assenza della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Come è noto, la giurisprudenza consolidata, cui questo Collegio intende dare continuità, ha chiarito che la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241 del 1990 non è necessaria laddove si dimostri che, ai sensi dell'art. 21 octies L. n. 241 del 1990 il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 20 febbraio 2013, n. 1056).

Nel caso di specie, come detto, l'amministrazione resistente, a fronte di un provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso nel territorio italiano, motivato sulla sussistenza di un precedente provvedimento di espulsione a carico dello straniero, non poteva fare altro che rigettare l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, co. 6, D.Lgs. n. 286 del 1998. Tale norma, infatti, dispone che non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

Poiché il ricorrente era stato precedentemente espulso, con provvedimento emesso dal Prefetto di Crotone il 20.8.2004 e divenuto definitivo, non poteva fare ingresso in Italia e, pertanto, correttamente l'amministrazione ha dapprima revocato il nulla osta all'ingresso e successivamente negato il rilascio del permesso di soggiorno.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI****T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 02-04-2013, n. 3255**

sul ricorso numero di registro generale 8109 del 2004, proposto da L.S., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del 3 ottobre 2001, notificato il 18 maggio 2004, con il quale il Questore di Roma ha disposto il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente; del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno in data 12 maggio 2004, asseritamente notificato il 13 maggio 2004; di ogni altro atto, precedente e successivo, o comunque connesso con quelli impugnati.

**Svolgimento del processo**

L.S. è un cittadino cinese laureato presso il Conservato Musicale di Pechino, che ha chiesto ed ottenuto il visto di ingresso in Italia per motivi di studio, per approfondire lo studio e la pratica del canto.

A tal fine, egli ha ottenuto un permesso di soggiorno con scadenza in data 1.12.1998.

Successivamente all'ingresso in Italia, il ricorrente si è iscritto alla Scuola Dante Alighieri di Roma e, per tale motivo, il suo permesso di soggiorno è stato rinnovato, perdurando la sua condizione di studente, fino al 31.3.1999.

In data 10 marzo 1999, l'interessato ha presentato istanza al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, allegando il certificato di iscrizione presso la Scuola Dante Alighieri di Roma.

Come si evince dal cedolino di ricevuta della domanda presentata dal L.S., la Questura di Roma ha avviato la pratica inerente al rinnovo del permesso di soggiorno in data 10 marzo 1999 e l'ha mantenuta aperta fino al 18 maggio 2004, ossia per cinque anni, durante i quali ricorrente si è presentato più volte, su invito della stessa Questura di Roma, dinanzi agli uffici competenti per definire la pratica, allegando ulteriori certificati di frequenza ed iscrizione presso l'Istituto Musicale "Gaetano Braga" di Teramo e l'Accademia Internazionale di Musica di Roma, Fondazione "Arts Academy".

Nel periodo in cui il ricorrete era in attesa di conoscere l'esito della sua domanda, il Prefetto di Roma gli ha notificato, in data 6 dicembre 2000, un decreto di espulsione, motivato dal fatto che non era stato chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Con Provv. del 12 ottobre 2001 il Prefetto di Roma ha revocato il decreto di espulsione, rilevando che il cittadino straniero aveva proposto la domanda di rinnovo nei termini di legge e che tale domanda risultava ancora pendente presso la Questura competente.

In data 11 dicembre 2003, tuttavia, è stato notificato un nuovo decreto di espulsione, ex art. 13, comma 2, lettera a) e b), e comma 4 del D.Lgs. n. 286 del 1998, motivato con il rilievo che il ricorrente non avrebbe regolarizzato la propria posizione di soggiorno ed avrebbe dichiarato di essere entrato in Italia in data 1.12.1999.

A seguito del ricorso proposto dinnanzi al competente Tribunale Civile di Roma, anche tale decreto è stato annullato, rilevato che, dalle informazioni assunte presso l'ispettore della Questura di Roma, la procedura inerente al rinnovo del permesso di soggiorno era ancora in corso al momento dell'emissione del decreto di espulsione contestato.

Tuttavia, in data 18 maggio 2004, è stato notificato al ricorrente un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno datato 3 ottobre 2001.

Il ricorrente si è rifiutato di firmare l'accettazione della notifica a mani, in quanto il provvedimento e la relata di notifica non erano stati tradotti in una lingua conosciuta dal medesimo, si che era impossibile per quest'ultimo conoscere il contenuto di tale atto.

Nella motivazione del provvedimento si legge che il permesso ottenuto da L.S. non sarebbe rinnovabile, in quanto il ricorrente sarebbe entrato in Italia munito di passaporto con visto "c" rilasciato dall'Autorità d'Italia in Cina, che non sarebbe prorogabile.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 26 agosto 2004 n. 1138 sono stati disposti incompetenti istruttori.

Con ordinanza del 28 ottobre 2004 n. 5702 è stata disposta la sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con memoria recante motivi aggiunti datata 24.5.2006, ritualmente notificata, la parte ricorrente ha impugnato anche il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno in data 12 maggio 2004, asseritamente notificato il 13 maggio 2004, prodotto dall'Amministrazione in giudizio a seguito dell'ordinanza sopra indicata.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Con ordinanza del 22 giugno 2006 n. 3609, la domanda cautelare proposta dal ricorrente è stata accolta.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All'udienza del 14 marzo 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

**Motivi della decisione**

1. Avverso il provvedimento impugnato la parte ricorrente ha proposto i motivi di ricorso di seguito indicati.

I) - Violazione dell'art. 1 comma 1 della L. n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione; sviamento di potere; eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto dei presupposti.

Il provvedimento impugnato reca la data del 3 ottobre 2001, ma, stranamente, è stato notificato in data 18 maggio 2004.

Sorge, dunque, il legittimo sospetto che tale lasso di tempo non corrisponda al reale iter seguito dal procedimento e che tale provvedimento sia stato "confezionato ad arte" per giustificare i vari decreti di espulsione emessi e annullati o revocati prima dal Prefetto e poi dal Tribunale Civile di Roma.

Cio si evince, tra l'altro, dal cedolino di ricevuta della domanda presentata da L.S. (doc. 2 di parte ricorrente), ove risulta che la Questura di Roma ha avviato la pratica inerente al rinnovo del permesso di soggiorno in data 10 marzo 1999 e l'ha mantenuta aperta fino al 18 maggio 2004, ossia per cinque anni, durante i quali il ricorrente si è presentato più volte, su invito della medesima Questura, dinanzi agli uffici competenti per definire la pratica allegando ulteriori certificati di frequenza ed iscrizione presso l'Istituto Musicale "Gaetano Braga" di Teramo e l'Accademia Internazionale di Musica di Roma.

Non è chiaro per quale ragione il ricorrente sia stato invitato a presentarsi in Questura per rendere chiarimenti sulla sua istanza di rinnovo, se la pratica era già stata chiusa da anni con un diniego.

II) - Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 268 del 1998.

Il ricorrente non era in grado di comprendere in modo chiaro ed esaustivo le contestazioni, soprattutto quelle di natura giuridica, che gli sono state mosse in sede di notifica del provvedimento impugnato, in quanto L.S. non ha una adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il provvedimento e la pedissequa motivazione sono stati redatti unicamente in lingua italiana, ed a ciò si deve il rifiuto del ricorrente stesso di apporre la propria firma all'avviso di notifica del provvedimento.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

In sostanza, il ricorrente non è stato posto nelle condizioni di conoscere e comprendere le ragioni del rigetto della sua istanza di permesso di soggiorno.

III) - Incompetenza, difetto dei presupposti e violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L. n. 241 del 1990.

Il provvedimento reca la firma di un addetto all'Ufficio Immigrazioni e non del dirigente dell'Ufficio stesso.

Secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della L. n. 241 del 1990, in mancanza di diverse previsioni ed attribuzioni, spetta al dirigente dell'unità organizzativa di riferimento la competenza sul procedimento.

Non spettava, dunque, alla Dott.ssa M.C.L. (come risulta dal provvedimento), la firma e l'emissione dell'atto impugnato, bensì al dirigente dell'Ufficio Immigrazione.

E' omesso inoltre, nel provvedimento impugnato l'espreso riferimento alla "persona responsabile del procedimento" (art. 8 comma 2 lett. c), L. n. 241 del 1990), vanificando ogni possibilità per il ricorrente di conoscere lo stato del procedimento ed il soggetto ad esso preposto, in violazione del principio di partecipazione al procedimento.

IV) - Violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 294; eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione; difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti; illogicità manifesta ed eccesso di potere per contraddittorietà.

Erroneamente l'Ufficio Immigrazione ha affermato che il visto di ingresso C, per motivi di studio, non sarebbe prorogabile e che, quindi, non sarebbe rinnovabile nemmeno il relativo permesso di soggiorno.

Tale conclusione si pone in contrasto con le previsioni del D.Lgs. n. 286 del 199 e del D.P.R. n. 294 del 1991, che prevedono la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio quando perdurino le condizioni che ne avevano giustificato la sua concessione, ossia qualora lo straniero sia impegnato nell'attività di studio per la quale aveva chiesto il visto.

L.S. ha prodotto idonea documentazione che conferma la ricorrenza delle condizioni utili per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, ossia la motivazione dello studio, sì che il diniego impugnato deve essere ritenuto illegittimo anche per contraddittorietà con il rinnovo accordato in epoca precedente.

2. L'Amministrazione resistente ha prodotto note e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza del ricorso.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

3. Il Collegio - premesso che il decreto del 13 maggio 2004, che l'interessato nega di aver mai ricevuto, risulta sostanzialmente ripetitivo e si basa sugli stessi presupposti di quello datato 3 ottobre 2001 -, ritiene che le censure di parte ricorrente siano fondate e debbano essere accolte.

Al di là delle violazioni meramente formali e procedurali evidenziate dalla parte ricorrente, va rilevato che, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), "La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere: ... c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;".

L'art. 46, co. 4, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), a sua volta, stabilisce che: "I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio".

Tale disciplina, contrariamente a quanto affermato nei provvedimenti impugnati, consente - a determinate condizioni - il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nei casi di frequenza di corsi di studio pluriennali o per conseguire particolari titoli, per la durata complessiva del corso.

Proprio per dimostrare di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, il ricorrente aveva provveduto a depositare presso la Questura di Roma, prima dell'adozione dei provvedimenti impugnati, il certificato di ammissione al corso di lingua italiana per studenti stranieri presso il Conservatorio "S. Cecilia" in Roma (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), il certificato di iscrizione all'Istituto Musicale "Gaetano Braga" di Teramo, pareggiato ai Conservatori Statali di Musica (doc. 2 di parte ricorrente), ed il certificato di iscrizione al corso di alto perfezionamento presso la Fondazione Arts Academy Onlus - Accademia Internazionale di Musica in Roma, oltre alla tessera di iscrizione presso l'Istituto Musicale Pareggiato "G. Briccialdi" di Terni (docc. 3-4 di parte ricorrente).

L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare tale documentazione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti utili per rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio, tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa indicata.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Tale istruttoria non risulta essere stata condotta e, quindi, i provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi - legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

**T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 07-02-2013, n. 151**

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2013, proposto da:

L.E., rappresentato e difeso dall'avv.to Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

DEL DECRETO DELLA QUESTURA DI BRESCIA INN DATA 23/2/2010, NOTIFICATO IL 25/11/2010, DI RIGETTO SULL'ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MINORE ETA'.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato:

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

- che l'atto impugnato è stato notificato al destinatario in data 25/11/2010, cosicché il ricorso risulta pacificamente proposto oltre il termine breve legislativamente previsto;
- che, ai sensi dell'art. 37 del Codice del processo amministrativo, il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto;
- che l'art. 13 comma 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - secondo cui ogni atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dello straniero è comunicato all'interessato unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola - appaga l'esigenza di effettività del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.;
- che la Corte costituzionale (cfr. sentenza 21/7/2004 n. 257) - pronunciandosi sulla disposizione predetta - ha statuito (conformandosi al proprio precedente n. 227/2000) che, ferma l'esigenza che il contenuto del provvedimento sia effettivamente conoscibile dal cittadino straniero, "affinché possano operare le ulteriori scansioni del procedimento previsto dalla legge, ove tale conoscibilità non vi sia occorrerà che il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principi dell'ordinamento, ne tragga una regola congruente con l'esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio";
- che ad avviso della Corte spetta ai giudici di merito, di fronte ai casi concreti ed usando dei loro poteri, anche ufficiosi, di accertamento, verificare se l'atto ha raggiunto o meno lo scopo per il quale è preordinato ed in particolare se il provvedimento di espulsione ovvero afferente alla permanenza sul territorio nazionale sia stato tradotto in una lingua conosciuta o conoscibile dallo straniero;

Atteso:

- che pertanto, l'omessa traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero, pur non costituendo vizio di legittimità (non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato) può giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento sia stato proposto oltre l'intervallo prescritto (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III - 9/3/2011 n. 699, che richiama Cons. St., IV, 19/10/04 n. 6749; T.A.R. Veneto, III, 2/5/07 n. 1321);
- che la conoscenza della lingua italiana, che consente di non effettuare la traduzione dell'atto, è circostanza della quale deve essere fornita la prova, anche in via presuntiva, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Corte di Cassazione. sez. I civile - 20/3/2009 n. 6928).
- che anche nella fattispecie affrontata in questa sede il provvedimento non reca alcuna indicazione circa l'impossibilità di traduzione del decreto nella lingua con certezza conosciuta dal ricorrente (ossia la lingua madre, anche tenuto conto

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

della sua minore età), né precisa se il Sig. E. fosse in grado di comprendere la lingua italiana ovvero la lingua inglese;

- che al riguardo, la breve permanenza del ricorrente nel territorio italiano - desumibile dalla prima istanza di rilascio del titolo di soggiorno del 10/12/2007 - accredita il dubbio sulla sua capacità di apprezzare il contenuto dell'atto formato in lingua italiana ed inglese, anche in assenza di una prova contraria connotata da un'accettabile margine di attendibilità;

- che gli elementi ora indicati rendono quindi ammissibile, in mancanza di indizi di opposto tenore, la tesi per cui lo straniero al momento della notificazione del provvedimento impugnato non fosse in grado di percepirne compiutamente gli effetti;

- che tale situazione, ad avviso del Collegio, è suscettibile di integrare i "gravi impedimenti" che, a norma dell'art. 37 del Codice, consentono la rimessione in termini;

Evidenziato:

- che nel merito la pretesa appare fondata alla luce della giurisprudenza della Sezione (cfr. ex plurimis sentenza Sezione 11/1/2012 n. 9; si veda anche la sentenza 1/12/2004 n. 1741);

- che la fattispecie all'esame si caratterizza per essersi interamente svolta (dall'ingresso in Italia del minore sino all'emanazione dell'atto di diniego qui impugnato) nell'ambito temporale di vigenza del testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 286 del 1998 risultante dalle modifiche apportate dall'art. 25 della L. 30 luglio 2002, n. 189, antecedentemente alle innovazioni introdotte dalla L. n. 94 del 2009;

- che in relazione a tale testo della norma la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. VI - 21/10/2009 n. 6450; 24/4/2009 n. 2545) ha affermato che - ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore età diventato poi maggiorenne - l'art. 32 del D.Lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma;

- che di conseguenza le condizioni richieste in detti commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso;

- che ciò premesso, con riguardo all'ulteriore questione della latitudine da riconoscere alla nozione di "minore affidato", la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è consolidata nell'affermare che l'art. 32, comma 1, va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto a qualsivoglia affidamento, amministrativo, giudiziario e anche di fatto, ai sensi dell'art. 2 della L. citata n. 184 del 1983, come del resto testimonia l'utilizzo dell'avverbio "comunque" da parte dell'art. 32;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

- che, con la decisione della sez. VI - 24/4/2009 n. 2545, il Consiglio di Stato ha affermato che "ricorre una situazione di affidamento "di fatto", riconducibile all'art. 9, co. 4, L. n. 184 del 1983, anche quando una persona maggiorenne, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi";

Ritenuto:

- che il ricorso è in definitiva fondato e deve essere accolto;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, a causa del dubbio interpretativo sussistente all'epoca dei fatti controversi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

**T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 21-01-2013, n. 21**

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2012, proposto da:

S.H., rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Cipollone, con domicilio eletto presso Lorella Cipollone in Pescara, via Pepe, 111;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Pescara, U.T.G. - Prefettura di Pescara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico;

per l'annullamento

del Provv. 18 marzo 2010, cat. A 12/09 Imm., n. 18/10, con il quale il Questore della Provincia di Pescara ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; nonché degli atti presupposti e connessi.

Svolgimento del processo

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

L'attuale ricorrente, cittadina algerina, ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di "studio" essendo iscritta al corso di laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli studi "G. D'Annunzio" e con istanza presentata il 1 marzo 2008 ha chiesto il rinnovo di detto permesso di soggiorno. La Questura con nota 5 dicembre 2008 ha comunicato all'interessata che costituiva motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza la circostanza che la stessa, in violazione dell'art. 46, punto 4, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nell'anno 2008 non aveva sostenuto verifiche di profitto. Tale nota non perveniva all'interessata in quanto questa risultava sconosciuta all'indirizzo indicato nella domanda; il 3 marzo 2009 con un contatto telefonico si invitava la stessa a produrre documentazione in merito.

Non essendo stata prodotta alcuna documentazione, il Questore della Provincia di Pescara con Provv. 18 marzo 2010, cat. A 12/09 Imm., n. 18/10, richiamando i predetti atti del procedimento, ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Con il ricorso in esame l'interessata, alla quale il diniego è stato notificato solo il 15 marzo 2012, è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:

- 1) che il provvedimento era nullo in quanto, in violazione dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non era accompagnato da una traduzione in lingua araba;
- 2) che l'atto era privo di motivazione;
- 3) che la ricorrente non era un soggetto pericoloso, né rappresentava una minaccia per l'ordine pubblico.

La ricorrente ha, infine, anche chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio ed, oltre a depositare tutti gli atti del procedimento ed una analitica relazione dell'Amministrazione, con memoria depositata il 13 novembre 2012 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta a decisione.  
Motivi della decisione

L'impugnato Provv. 18 marzo 2010, cat. A 12/09 Imm., n. 18/10, con il quale il Questore della Provincia di Pescara ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è motivato con riferimento agli atti del procedimento, ivi richiamati ed, in particolare alla nota 5 dicembre 2008, con la quale la Questura di Pescara aveva comunicato all'interessata che costituiva motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza la circostanza che la stessa, in violazione dell'art. 46, punto 4, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nell'anno 2008 non aveva sostenuto verifiche di profitto; con comunicazione telefonica del 3

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

marzo 2009 era stata, inoltre, invitata la stessa a produrre documentazione in merito volta appunto a chiarire se fossero stati o meno superati gli esami previsti dal piano di studi.

Con i motivi di gravame la ricorrente si è lamentata nella sostanza delle seguenti circostanze:

- 1) che il provvedimento era nullo in quanto, in violazione dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non era accompagnato da una traduzione in lingua araba;
- 2) che l'atto era privo di motivazione;
- 3) che la ricorrente non era un soggetto pericoloso, né rappresentava una minaccia per l'ordine pubblico.

Tale censure, va subito precisato, sono palesemente prive di pregio.

Quanto alla prima va ricordato che l'art. 13, comma 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dispone testualmente che "ogni atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola".

Ora, interpretando tale normativa, il giudice amministrativo ha costantemente chiarito che tale mancata traduzione nella lingua conosciuta dal destinatario non costituisce motivo di illegittimità, soprattutto nei casi in cui tale circostanza non abbia impedito - come nel caso di specie - allo straniero di svolgere compiutamente le proprie difese (Cons. St., sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9071, e 21 luglio 2010, n. 4789). In altri termini, la mancata traduzione del provvedimento di diniego costituisce una semplice irregolarità, suscettibile, in ipotesi, di riflettersi sui termini di impugnazione, senza che comporti l'annullabilità e, tanto meno, la nullità del provvedimento stesso (cfr., da ultimo, T.A.R. Umbria, 4 settembre 2012, n. 350, T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 6 giugno 2012, n. 5137, e T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 5 aprile 2012, n. 136).

Peraltro, deve anche aggiungersi che nella specie la ricorrente, in quanto iscritta ad una Università italiana, era certamente in grado di comprendere la lingua italiana.

Con il secondo motivo la ricorrente, come già detto, si è lamentata del difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Anche tale doglianza non è fondata in quanto l'atto impugnato è motivato per relationem agli atti del procedimento.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Va, inoltre, osservato che l'art. 46 del regolamento recante norme di attuazione del predetto testo unico, approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, ha previsto la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per motivi di studio, con la testuale previsione, però, al n. 4 che "i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche", con l'ulteriore precisazione che "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio".

Tale normativa, cioè, nel porre il limite delle due verifiche entro un anno di corso accademico, ha il fine evidente di garantire l'esercizio del diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso ed intende garantire la serietà ed effettività del programma di studi, in modo da evitare il fenomeno dell'eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari, al fine meramente strumentale di prolungare la propria permanenza nel territorio italiano, per un tempo indefinito (T.A.R. Trentino Alto Adige, 7 giugno 2012, n. 186, T.A.R. Umbria, 9 marzo 2012, n. 78, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 8 luglio 2010, n. 23771).

Rimane, per concludere, da esaminare l'ultima censura dedotta con la quale l'istante ha evidenziato la sua buona condotta.

Tale circostanza appare, però, allo stato irrilevante in quanto la straniera ha chiesto il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di studio e tale rinnovo presuppone per il suo rilascio esclusivamente il superamento degli esami di profitto.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla particolarità della situazione economica della ricorrente, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

Quanto, infine, alla richiesta di ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato, va osservato che tale richiesta non possa non essere respinta in quanto - così come disposto dall'art. 74 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - le ragioni dell'impugnativa sono, come sopra esposto, manifestamente infondate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI****T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 21-09-2012, n. 394**

sul ricorso numero di registro generale 228 del 2010, proposto da:

X.X. e C.P., rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Ingarrica, domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Terni - Sportello Unico per l'immigrazione, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Uffici, 14;

per l'annullamento

del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Terni, prot. P-TR/L/N/2009/100316 in data 12 marzo 2010, con cui è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare che riguarda, rispettivamente come datore di lavoro dichiarante e come lavoratore da regolarizzare, i ricorrenti, nonché di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Viene impugnato il rigetto della dichiarazione di emersione presentata ai sensi della L. n. 102 del 2009, disposto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Terni, con provvedimento prot. P-TR/L/N/2009/100316 in data 12 marzo 2010.

Il provvedimento è motivato, anche per relationem al parere negativo espresso, per falsa dichiarazione di emersione, dalla Questura di Terni in data 5 marzo 2010, con la natura fittizia del rapporto di lavoro da regolarizzare (desunta dal fatto che il datore di lavoro è indagato per il reato previsto dall'articolo 483 c.p. con riferimento agli articoli 1-ter della L. n. 102 del 2009 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, non risultava rintracciabile all'indirizzo dato e non aveva fornito informazioni o documentazioni relativamente all'istanza presentata).

2. Ricorrono il (preteso) datore di lavoro e la cittadina cinese a favore della quale, in data 3 settembre 2009, egli aveva presentato la dichiarazione.

Lamentano :

- che l'atto non sia stato notificato al datore di lavoro, ma soltanto alla lavoratrice extracomunitaria;

- che sia comunque mancata la traduzione in lingua cinese o inglese, comprensibili alla lavoratrice;

- il difetto di motivazione, non dandosi atto nel provvedimento delle ragioni del rigetto, e risultando il riferimento alla mera denuncia (per false dichiarazioni)

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

inidoneo, in base al principio di non colpevolezza degli indagati fino alla conclusione del processo penale (articolo 27 Cost.).

3. Resiste per l'Amministrazione l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, controdeducendo puntualmente.

4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

L'esistenza di un rapporto di lavoro, protratto per la durata di almeno tre mesi fino alla data del 30 giugno 2009, costituisce il presupposto fondamentale del beneficio dell'emersione previsto dall'articolo 1-ter della L. n. 102 del 2009, e la sua mancanza assume dunque portata necessariamente preclusiva (in questo senso è costante la giurisprudenza di questo Tribunale: cfr., tra le tante, la sent. 10 gennaio 2011, n. 26).

Gli elementi risultanti dall'istruttoria effettuata dall'Amministrazione sembrano sufficienti a supportare la qualificazione del rapporto di lavoro oggetto di emersione come fittizio. Infatti, all'indirizzo fornito (anche come sede del servizio domestico, oggetto di regolarizzazione) il ricorrente non abitava più da due anni, essendo stato sfrattato, ed egli non è risultato reperibile ai fini della partecipazione procedimentale nemmeno all'altro indirizzo risultante dall'anagrafe, mentre all'indirizzo dato dalla lavoratrice straniera c'è un bar, dove entrambi sono risultati sconosciuti (cfr. note della Questura di Terni prot. Cat.II<sup>^</sup>/09 Imm. 25/09 in data 2 dicembre 2009, Cat. A.12/09/Imm. in data 24 novembre 2009 e 6 novembre 2009).

Tali elementi, se da un lato hanno originato la segnalazione di reato e le indagini penali, dall'altro supportano l'affermata mancanza dei presupposti della regolarizzazione. Del resto, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 12, della legge 102/2009, "il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'art. 1344 c.c. ... in tal caso il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato".

Può aggiungersi che il ricorrente risulta essere già stato indagato per analoghe violazioni della L. n. 109 del 2002.

Quanto ai vizi di carattere procedimentale, il provvedimento risulta formalmente notificato in data 19 aprile 2010, tramite consegna di copie, ad entrambi i ricorrenti, e del resto anche nel ricorso viene precisato che entrambi i ricorrenti si erano recati in Prefettura ed in Questura per chiarimenti, e che in tale occasione è avvenuta la notificazione.

Quanto alla omessa traduzione, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che, ai fini del giudizio instaurato per l'impugnazione di un atto preclusivo della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, l'eventuale mancata traduzione del provvedimento di diniego, dall'italiano in lingua conosciuta dall'interessato, costituisce semplice irregolarità, suscettibile, in ipotesi, di riflettersi sui termini di impugnazione, senza che comporti l'annullabilità e, tanto meno, la nullità del provvedimento stesso. La conseguenza dell'inosservanza

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

dell'obbligo di traduzione, dunque, si manifesta nel salvaguardare il diritto di difesa del destinatario, reintegrandolo nelle sue facoltà impugnatorie, laddove, in presenza della mancata traduzione, non abbia tempestivamente proposto il ricorso giurisdizionale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 21 luglio 2010, n. 4789; 23 settembre 2008, n. 4585; 21 maggio 2007, n. 2552; 3 febbraio 2006, n. 376 - a tale orientamento si adegua da sempre la giurisprudenza di questo Tribunale; cfr, tra le tante, la sent. 1 febbraio 2011, n. 38). Nel caso in esame l'omessa traduzione non ha impedito alla ricorrente straniera di far valere le proprie ragioni in questa sede giurisdizionale.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell'Amministrazione della somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

**T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-04-2013, n. 916**

sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2011, proposto da:  
M.S.S.E.M., rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Buratti, Daniele Barelli,  
con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Timavo, 24;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;  
per l'annullamento  
- del decreto n. 4099/2011 Imm. emesso dalla Questura di Milano in data 15 giugno 2011 con cui è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 4 settembre 2009;  
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI****Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con il presente ricorso e con i motivi con lo stesso dedotti l'istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l'amministrazione intimata ha disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno di cui lo stesso era titolare per superamento del periodo massimo di permanenza continuativa al di fuori del territorio nazionale senza idonea giustificazione.

A sostegno del proprio ricorso l'istante ha dedotto, sostanzialmente, l'omessa valutazione da parte dell'amministrazione della gravità dei motivi che lo avrebbero costretto alla permanenza in Egitto per circa 13 mesi, dovuti ad un preoccupante aggravarsi delle condizioni di salute della madre, mentre il rapporto di lavoro dal medesimo instaurato non verserebbe in alcuna condizione critica, avendo il suo datore di lavoro continuato a versare i contributi anche per tale periodo.

Si è costituita l'amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 1467/2011 del 21 settembre 2011 la sezione ha accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente. All'udienza pubblica del 20 marzo 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Deve, innanzitutto, osservarsi che la determinazione sfavorevole per l'interessato è stata assunta sulla base dell'accertamento del superamento del periodo massimo di permanenza continuativa al di fuori del territorio nazionale, avendo trascorso lo straniero circa 13 mesi in Egitto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 1999, infatti: "Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi".

Dall'esame del provvedimento impugnato si evince che la documentazione prodotta dall'istante a giustificazione di tale condotta, consistente in certificazione medica in lingua araba e relativa traduzione che attestava gravi motivi di salute della madre, non è stata ritenuta valida perché non legalizzata.

Il collegio ritiene che, con tale comportamento, l'amministrazione non si sia attenuta al cosiddetto "dovere di soccorso istruttorio", che può ravvisarsi ogni qualvolta, in costanza di documentazione irregolare ma esistente, sussista l'esigenza di accertare l'effettiva esistenza di requisiti o di circostanze di fatto dichiarate dall'interessato ma non del tutto comprovate.

Il "dovere di soccorso istruttorio", previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è subordinato, dunque, alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (Cons. di Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Pur se applicato più frequentemente nel settore delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'istituto deve, dunque, considerarsi di generale applicazione, rispondendo ad esigenze di tutela della partecipazione del privato al procedimento amministrativo nei casi di irregolarità di documenti comunque ritualmente presentati in sede procedimentale. L'unico limite all'applicazione dell'istituto deriva, quindi, dalle ipotesi di vere e proprie omissioni documentali.

Alla luce di quanto appena affermato, nella fattispecie in questione l'amministrazione avrebbe dovuto fornire di certo applicazione al soccorso istruttorio, invitando l'interessato a produrre la legalizzazione della documentazione dal medesimo depositata.

In presenza, infatti, di una dichiarazione dello stesso che attestava la ricorrenza di gravi motivi di salute della madre che lo avevano costretto ad una lunga permanenza al di fuori del territorio nazionale, nonché di certificazione medica in lingua araba con relativa traduzione in italiano, sussisteva certamente il dovere dell'amministrazione di invitare l'istante alla regolarizzazione della stessa.

Risulta, dunque, accertata l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione intimata, conseguendone la fondatezza del gravame.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, e, per l'effetto, va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che si liquidano in Euro 1000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Referendario

**T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-09-2013, n. 2203**

sul ricorso numero di registro generale 3047 del 2012, proposto da:

M.D.S., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Gonzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via A. Panizzi, 13;

contro

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Ministero dell'Interno - Questura di Milano rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del Provv. n. 27721 del 2011 Imm. 10-155168 emesso dalla Questura di Milano in data 30.07.2012 - e notificato, a mezzo del precedente difensore del ricorrente, in data 10.10.2012 -con il quale è stato decretato "il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno , invitando altresì il ricorrente a presentarsi al Posto di polizia di Frontiera di Malpensa per allontanarsi dal Territorio Italiano entro 15 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento" con l'avvertenza che in caso di mancata presentazione si procederà all'applicazione dell'espulsione amministrativa;

dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo, rif. 184651/10155168/A12/2004, emesso in data 6.02.2012 e notificato, a mezzo del precedente difensore del ricorrente, in data 10.05.2012 ;

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con i provvedimenti testé richiamati ancorché il contenuto sia, allo stato, sconosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

#### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Il ricorrente, cittadino brasiliano regolarmente soggiornante in Italia dall'1 marzo 1996 ed esercente attività di lavoro autonomo, presentava in data 21 settembre 2006 alla Questura di Milano domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

In pendenza del relativo procedimento lo straniero tornava in Patria in data 28 marzo 2007, per fare successivamente rientro in Italia il 31 maggio 2011 ed essere ivi assunto presso la Viga società cooperativa edilizia con decorrenza dall'11 ottobre 2011.

Con decreto in data 30 luglio 2012, preceduto dalla rituale comunicazione di avvio del procedimento, il Questore di Milano disponeva il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE e il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ordinario. Nel provvedimento veniva evidenziato, a sostegno di tale determinazione, che "l'interessato ha trascorso fuori del territorio nazionale un periodo continuativo superiore ad un anno" allegando, a giustificazione del prolungato periodo di assenza, "documentazione medica non tradotta né legalizzata in termini di legge" perdendo così il titolo al rilascio del permesso di soggiorno CE e al rinnovo di quello ordinario, anche perché lo straniero percepiva dal rapporto di lavoro subordinato "redditi insufficienti al proprio sostentamento".

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

2) Con il ricorso in epigrafe l'interessato ha chiesto l'annullamento del suindicato decreto contestandone la legittimità per i motivi seguenti:

- difetto di istruttoria e di motivazione, per non aver considerato che l'interessato è stato costretto a trattenersi nel Paese di origine a causa del manifestarsi di una grave patologia cardiaca che ha richiesto tre successivi interventi di angioplastica coronaria, come documentato dai certificati medici prodotti che sono stati erroneamente ritenuti non idonei a causa di una mera irregolarità amministrativa sanabile ex art. 5, quinto comma, T.U. 286/98;

- difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo, per non aver valutato la durata del soggiorno e l'inserimento sociale e lavorativo nel territorio nazionale, nonché la nuova attività lavorativa intrapresa come operaio edile a tempo pieno e indeterminato, da cui il ricorrente trae redditi ben superiori all'importo annuo dell'assegno sociale;

- travisamento dell'art. 9, sesto comma, T.U., in quanto il permesso di soggiorno CE è stato negato a causa di un'assenza intervenuta successivamente alla maturazione del requisito temporale di cinque anni di ininterrotto possesso del permesso di soggiorno ossia per una circostanza che avrebbe semmai legittimato l'adozione di un atto di revoca del titolo successivamente al suo rilascio e che non poteva comunque impedire il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario per lavoro subordinato;

- difetto di istruttoria e travisamento, perché l'amministrazione ha omesso di valutare la possibilità di rilasciare un ordinario permesso di soggiorno in applicazione dell'art. 9, comma nove, T.U.;

- difetto di istruttoria, in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui il ricorrente era titolare anche in considerazione della rilevanza, ex art. 5, quinto comma, T.U., degli elementi sopravvenuti quali la posizione lavorativa acquisita dal ricorrente al suo rientro in Italia.

L'amministrazione si è costituita con memoria di pura forma.

Con ordinanza n. 21/2013 del 10 gennaio 2013 è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente, con sospensione del provvedimento impugnato nella parte in cui nega il rinnovo del permesso di soggiorno.

All'udienza il ricorso è stato spedito in decisione.

3) Il ricorso merita accoglimento nei sensi di seguito indicati, dovendosi confermare la valutazione già resa da questo TAR nella sede sommaria dell'incidente cautelare.

3.1) Deve, innanzitutto, osservarsi che la determinazione sfavorevole per l'interessato è stata assunta sulla base dell'accertamento del superamento del

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

periodo massimo di permanenza continuativa al di fuori del territorio nazionale, avendo trascorso lo straniero oltre quattro anni in Patria.

L'art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998 stabilisce, al comma sette, che l'assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi continuativi costituisce causa di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e, al comma otto, che in tal caso lo straniero può riacquisire il permesso medesimo dopo un nuovo periodo, ridotto a tre anni, di possesso del permesso di soggiorno ordinario.

Tale disciplina deve trovare applicazione anche nella fattispecie in esame, benché la prolungata assenza del ricorrente sia stata accertata in sede del procedimento di primo rilascio del permesso CE, essendo illogico ipotizzare che l'amministrazione debba rilasciare un titolo che è poi tenuta a revocare. Deve quindi ritenersi legittima la parte del provvedimento laddove si dichiara che lo straniero ha perduto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno CE, fermo restando che il ricorrente potrà nuovamente richiedere il permesso di soggiorno CE dopo il decorso di un nuovo periodo di tre anni di ininterrotto possesso del titolo ordinario, secondo le previsioni contenute al comma ottavo della disposizione in esame.

3.2) A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo al mancato rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

In base all'art. 13, quarto comma, del D.P.R. n. 394 del 1999, "Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi".

Dall'esame del provvedimento impugnato si evince che la documentazione prodotta dall'istante a giustificazione dell'assenza dal territorio nazionale, consistente in certificazione medica in lingua portoghese che attestava gravi motivi di salute, non è stata ritenuta valida perché non tradotta e non legalizzata.

Il collegio ritiene che, con tale comportamento, l'amministrazione non si sia attenuta al cosiddetto "dovere di soccorso istruttorio", che può ravvisarsi ogni qualvolta, in costanza di documentazione irregolare ma esistente, sussista l'esigenza di accertare l'effettiva presenza di requisiti o di circostanze di fatto dichiarate dall'interessato ma non del tutto comprovate.

L'istituto è previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che "il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

Il "dovere di soccorso istruttorio", in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è subordinato, dunque, alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

Come già chiarito da questa sezione, pur se applicato più frequentemente nel settore delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'istituto deve considerarsi di generale applicazione, rispondendo ad esigenze di tutela della partecipazione del privato al procedimento amministrativo nei casi di irregolarità di documenti comunque ritualmente presentati in sede procedimentale. L'unico limite all'applicazione dell'istituto deriva, quindi, dalle ipotesi di vere e proprie omissioni documentali.

Alla luce di quanto appena affermato, nella fattispecie in questione l'amministrazione avrebbe dovuto fornire di certo applicazione al soccorso istruttorio, invitando l'interessato a produrre la legalizzazione della documentazione dal medesimo depositata.

In presenza, infatti, di una dichiarazione dello stesso che attestava la ricorrenza di gravi motivi di salute che lo avevano costretto ad una lunga permanenza al di fuori del territorio nazionale, nonché di certificazione medica prodotta in lingua madre, sussisteva certamente il dovere dell'amministrazione di invitare l'istante alla regolarizzazione della stessa.

3.3) L'ulteriore ragione indicata come ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno consiste nella circostanza che, in esito alle verifiche in ordine al rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente, l'amministrazione ha accertato che lo straniero percepisce redditi insufficienti al proprio sostentamento.

L'art. 13 del D.P.R. n. 394 del 1999 richiede, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, che lo straniero produca documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e degli eventuali familiari conviventi a carico; detto requisito è soggetto a verifica ai sensi dell'art. 6, quinto comma, T.U.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante (cfr. Cons. Stato sez. VI, 27 agosto 2010 n. 5994).

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

In particolare la determinazione della soglia sotto la quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario non può considerarsi sufficiente al fine della sua permanenza sul territorio italiano può trarsi dal parametro fissato in varie disposizioni (art. 29, terzo comma lett. b, T.U.; art. 39 comma 3, D.P.R. n. 394 del 1999) le quali richiedono la necessaria disponibilità da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale .

Ciò posto, va osservato che, nel caso in esame, lo straniero è stato assunto a tempo pieno e indeterminato in qualità di operaio edile e, come risulta dall'estratto del conto previdenziale INPS emesso il 21.11.2012, ha percepito compensi per lavoro dipendente di Euro 3.216,00 nel periodo dall'11 ottobre al 31 dicembre 2011 e di Euro 3.881,00 per il periodo dall'1 gennaio al 30 agosto 2012. Sono state depositate in giudizio anche le buste paga di ottobre e novembre 2012, dalle quali risulta uno stipendio netto rispettivamente di Euro. 2.493,00 e di Euro 610,00.

Tali produzioni, idonee a dimostrare una capacità reddituale mensile sufficiente in proiezione ad integrare il parametro (fissato, per il 2012, in Euro 5.557) previsto dalla normativa in materia, smentisce la generica affermazione di insufficienza reddituale contenuta nel provvedimento impugnato.

4) In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati e, per l'effetto, l'impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere annullato ai fini del riesame della situazione lavorativa e reddituale del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il relativo pagamento è disposto in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, nella parte in cui nega il rinnovo del permesso di soggiorno;

condanna il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.200,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

**T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-12-2013, n. 2663**

sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2013, proposto da:

A.E.B., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Passoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Corridoni, 11;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del Provv. n. 12758 del 2013 Imm., emesso dal Questore della Provincia di Milano, datato 26.8.2013, e notificato il 19.9.2013, con il quale è stata rigettata l'istanza, presentata dalla Sig.ra E.B., volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. (...) rilasciato dalla Questura di Lecco il 8.7.2010, e scaduto il 7.7.2012, e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso, o che sia in rapporto di correlazione con l'atto testé richiamato, ed in particolare dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo, rif. 820149/Cat-A12/2013, emesso in data 10.6.2013, e notificato in data 11.7.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato l'Amministrazione ha rigettato l'istanza a suo tempo presentata dall'attuale ricorrente, onde ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

L'Amministrazione resistente si è costituita, solo formalmente, in giudizio, depositando documentazione, ma senza articolare memorie difensive.

All'udienza camerale del 14.11.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Il ricorso è fondato.

Il diniego impugnato è motivato con riferimento ad una prolungata assenza della ricorrente dal territorio nazionale, per un periodo continuativo di circa 19 mesi.

Osserva il Collegio che tuttavia la sussistenza di "gravi e comprovati motivi" permette che il permesso di soggiorno sia rinnovato, anche quando si è verificata un'interruzione del soggiorno in Italia per un periodo continuativo, come desumibile dal c. 6 dell'art. 9, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 7.9.2011 n. 228).

Nella fattispecie per cui è causa, la ricorrente ha comprovato, mediante produzione di documentazione debitamente tradotta, la sussistenza dei predetti "gravi" motivi, depositando una copia del proprio atto di matrimonio, nel quale risulta che la stessa è coniugata con il Sig. B.M. (doc. n. 3), il quale è affetto da patologie urologiche, per cui ha dovuto ripetutamente sottoporsi ad operazioni chirurgiche (docc. nn. 4 e 5), necessitando pertanto dell'assistenza dell'attuale ricorrente.

L'Amministrazione resistente, in sede procedimentale, si è limitata ad osservare che "la documentazione medica prodotta, oltre a non essere tradotta, non è legalizzata", e che pertanto la stessa non è stata considerata ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

Osserva tuttavia il Collegio che, così come la mancata traduzione dei provvedimenti concernenti il soggiorno degli stranieri in una lingua a loro conosciuta non costituisce un vizio di legittimità degli stessi, analogamente, la produzione di documentazione in una lingua diversa da quella nazionale non può, sic et simpliciter, giustificare il rigetto della domanda, ben potendo invece trovare applicazione l'istituto del c.d. "soccorso istruttorio", previsto in via generale dall'art. 6 lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Il relativo pagamento è disposto in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013.